REPUBBLICA DI TURCHIA
MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
DELL' IMMIGRAZIONE

STRANIERI E LEGGE SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

REPUBBLICA DI TURCHIA MINISTERO DELL'INTERNO
PUBBLICAZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE
Pubblicazione N. 10
GIUGNO 2014

Nota: "Traduzione non ufficiale della Legge sugli Stranieri e sulla Tutela Internazionale. La presente traduzione non è giuridicamente vincolante. Non può essere utilizzata come documento ufficiale presso gli uffici pubblici e privati, nonché presso i tribunali nazionali e internazionali. Non può essere utilizzata come citazione nelle documentazioni ufficiali. Questa direzione non si assume nessuna responsabilità per le conseguenze giuridiche che possano scaturire dall'utilizzo del testo tradotto. Nelle procedure ufficiali e private, nelle citazioni e nei processi di carattere giuridico é da ritenersi vincolante solo la versione originale in lingua turca. La presente traduzione ha unicamente uno scopo informativo e non può essere utilizzata altrimenti"

Contatti
Ministero dell'Interno
Direzione Generale dell'Immigrazione
Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 - 06370
Yenimahalle /ANKARA
Tel: 0312 397 56 42 - 397 28 36 • Fax: 0312 397 52 76
E-posta: gocidaresi@goc.gov.tr • Web: www.goc.gov.tr

CONTENUTO

PRIMA PARTE
Scopi, Ambiti Di Applicazione, Definizioni E Divieto Di Restituzione

PRIMA SEZIONE / Scopi, Ambiti Di Applicazione E Definizioni....1
Lo Scopo....1
Ambito di Applicazione....1
Definizioni....2
SECONDA SEZIONE / Divieto di Restituzione....4
Divieto di Restituzione....4

SECONDA PARTE
Stranieri

PRIMA SEZIONE / Ingresso in Turchia e Visto....5
Ingresso in Turchia e uscita dalla Turchia....5
Controllo dei Documenti....5
Gli stranieri non autorizzati a entrare in Turchia....5
Procedure relative alla richiesta della protezione internazionale....6
Divieto di ingresso in Turchia....6
Notifica del divieto di ingresso in Turchia....7
Obbligo di visto, domanda di visto e autorità competenti....7
Esenzione dal visto....8
Visti rilasciati ai valichi di frontiera....8
Visti di transito aeroportuale....9
Gli stranieri che non possono avere il visto d'ingresso....9
Annullamento del visto....10
Notifica delle procedure di visto....10
La competenza del Consiglio dei Ministri sulle procedure di visto e di passaporto....10
SECONDA SEZIONE / Residenza....11
Permesso di soggiorno....11
Esenzione permesso di soggiorno....11
Domanda di permesso di soggiorno....12
Le domande per il permesso di soggiorno che possono essere presentate in Turchia....12
Disposizione e forma del permesso di soggiorno....13
Estensione del permesso di soggiorno....13
Rifiuto, cancellazione e la non estensione del permesso di soggiorno in Turchia....14
Altre disposizioni in materia di permessi di soggiorno....14
Permesso di lavoro che viene considerato come permesso di soggiorno....14
Interruzioni di soggiorno....15
Transizioni tra permessi di soggiorno....15
Tipi di permesso di soggiorno....15
Permesso di soggiorno di breve durata....16

Requisiti del permesso di soggiorno di breve durata....16
Rifiuto, annullamento e non estensione del permesso di soggiorno di breve durata....17
Permesso di soggiorno familiare....17
Requisiti del permesso di soggiorno familiare....18
Rifiuto, cancellazione e non estensione del permesso di soggiorno familiare....19
Richiesta del permesso di soggiorno familiare con matrimonio di convenienza....20
Permesso di soggiorno per studenti....20
Requisiti del permesso di soggiorno per studenti....20
Rifiuto, cancellazione e non estensione del permesso di soggiorno per studenti....21
Diritti di lavoro per gli studenti....21
Le condizioni del permesso di soggiorno di lunga durata....22
Diritti conferiti dal permesso di soggiorno di lunga durata....22
Annullamento del permesso di soggiorno di lunga durata....22
Permesso di soggiorno umanitario....23
Permesso di soggiorno alle vittime del traffico di esseri umani....24
Estensione e annullamento del permesso di soggiorno alle vittime del traffico di esseri umani....24
TERZA SEZIONE / Persone Apolidi....24
Determinazione dei casi di Apolidia....24
Diritti e garanzie per gli apolidi....25
QUARTA PARTE / Espulsione....25
Espulsione....25
Provvedimento di espulsione....25
Coloro che otterranno il provvedimento di espulsione....26
Coloro che non otterranno il provvedimento di espulsione....27
Invito a lasciare la Turchia....27
Supervisione amministrativa e durata dell'espulsione....28
Centri di espulsione....29
I servizi forniti nei centri di espulsione....29
Attuazione del provvedimento di espulsione....30

TERZA SEZIONE
Protezione Internazionale

PRIMA SEZIONE / Tipi Di Protezione İnternazionale, Non İnclusione Nella Protezione İnternazionale....31
Rifugiato....31
Rifugiato condizionato....31
Protezione secondaria....31
Non inclusione nella protezione internazionale....32
SECONDA SEZIONE / Procedure generali....33

La domanda....33
Minori non accompagnati....33
Coloro che hanno bisogno speciali....34
Supervisione amministrativa per i richiedenti....34
Registrazione e controllo....35
Informazioni del richiedente e interpretariato....36
Requisito di residenza e l'obbligo di notifica....37
Richiesta inaccettabile....37
Persone che arrivano del paese di primo asilo....37
Coloro che provengono da paesi terzi sicuri....38
Colloquio....38
Identificazione del richiedente della protezione internazionale....39
Ritiro della domanda o considerata ritirata....39
Decisione....40
Valutazione accelerata....40
Ricorso amministrativo e giurisdizionale....41
Servizi legali e di consulenza....42
Residenza condizionata del rifugiato e di chi gode dello status della protezione sussidiaria....42
Documenti di identità dello status di protezione internazionale....43
Documento di viaggio....43
Cessazione dello status di protezione internazionale....43
Annullamento dello status di protezione internazionale....44
Sostegno per il rimpatrio volontario....45
TERZA SEZIONE / Diritti e obblighi....45
Principi generali dei diritti e degli obblighi....45
Accesso ai servizi ed all'assistenza....45
Responsabilità....46
QUARTA PARTE / Protezione temporanea e altre disposizioni sulla protezione internazionale....47
Protezione Temporanea....47
Cooperazione durante le procedure di protezione internazionale....48
Informazioni del Paese di origine....48
Trattamento dei dati personali e di accesso al file personale....48
Centri di accoglienza....49

SEZIONE QUARTA

STRANIERI E DISPOSIZIONI COMUNI SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Armonizzazione....50
Obbligo di rispettare l'invito....50
Obblighi dei vettori....51
Dati Personali....51
Notifica....51
I Tribunali amministrativi competenti....52
Sanzione pecuniaria amministrativa....52

SEZIONE QUINTA
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE

PRIMA SEZIONE / Organizzazione, compiti e autorizzazione....53
L'organizzazione....53
Compitiecompetenze....53
SECONDA SEZIONE / Consiglio della Politica dell'Immigrazione....54
Il Consiglio della Politica dell'Immigrazione e suoi compiti....54
TERZA SEZIONE / Organizzazione centrale, provinciale e internazionale....55
Unità di Servizio....55
Organizzazione....55
Direttore Generale....55
Unità di Servizio....56
Organizzazione provinciale....60
Organizzazione internazionale....60
Gruppi di lavoro e poteri di regolamentazione....61
Responsabilità gestionali e delega di autorità....61
QUARTA PARTE / Consiglio permanente, commissioni e commissioni temporanee....62
Consiglio permanente e commissioni....62
Consiglio di consulenza della migrazione....62
Commissione di valutazione della Protezione Internazionale....63
Consiglio di coordinamento per la Lotta contro l'immigrazione irregolare....64
Commissioni temporanee....64
QUINTO PARTE / Disposizioni pel la Nomina e del Personale....65
Designazione e la nomina....65
Disposizioni sulle Personale....65
Personale....66
SESTO PARTE / Disposizioni Varie....67
Regolamento....67
Le disposizioni di riferimento....67
Disposizioni Modificate....67
Normativa abrogata....70
Disposizioni transizione....70
Vigore....71
Esecutivo....72

LA TABELLA NUMERO (I)....73
A TABELLA NUMERO (1)....74
LA TABELLA NUMERO (2)....76
LA TABELLA NUMERO (3)....78

11 Aprile 2013 GIOVEDI Gazzetta Ufficiale Numero : 28615

LEGGE
STRANIERI E LEGGE SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Numero Legge. 6458 **Data di Approvazione: 4/4/2013**

PRIMA PARTE
Scopi, Ambiti Di Applicazione,
Definizioni E Divieto Di Restituzione

PRIMA SEZIONE
Scopi, Ambiti Di Applicazione E Definizioni

Lo Scopo

ARTICOLO 1 –

(1) Le finalità della presente Legge sono, di organizzare l'ingresso alla Turchia, l'uscita dalla Turchia e il soggiorno degli stranieri in Turchia; e di disciplinare le procedure e i principi sul campo di applicazione e l'attuazione della protezione che sarà fornita agli stranieri che richiedono protezione alla Turchia; e di organizzare l'organizzazione, i doveri, i poteri e la responsabilità della Direzione Generale della Migrazione che é legata al Ministero dell'Interno.

Ambito di Applicazione

ARTICOLO 2 –

(1) Questa legge contiene la protezione internazionale che sarà fornita su richiesta della protezione individuale degli stranieri ai confini, alla frontiera o in Turchia; la protezione temporanea da fornire in caso di emergenza per gli stranieri che sono costretti a lasciare il paese e che non sono in grado di tornare al paese di origine e per gli stranieri che vengono in Turchia in massa; l'organizzazione, i doveri, i poteri e la responsabilità della direzione generale della migrazione.

(2) L'attuazione della presente legge, gli accordi internazionali che la Turchia è stata in mezzo alla folla e le disposizioni delle leggi speciali.

Definizioni

ARTICOLO 3 –

(1) L'attuazione della presente pegge si riferisce a

a) i membri della Famiglia: il coniuge, i figli minori ed i figli adulti dipendenti del richiedente o della persona che possiede uno status di protezione internazionale,

b) i paesi europei: membri del Consiglio d'Europa ed altri paesi che saranno determinati dal Consiglio dei Ministri

c) Ministro degli Interni

ç) Il Ministero dell'Interno

d) Richiedente: il richiedente della protezione internazionale la cui decisione finale non è stata ancora fatta sulla sua domanda,

e) Bambino: la persona che non ha ancora compiuto i diciotto anni di età, il minorenne

f) Il promotore: il cittadino turco o lo straniero che soggiorna in Turchia e che è stato indicato come referente per la domanda da coloro che richiedono il permesso di soggiorno e che si assume i costi degli stranieri che vengono in Turchia ai fini del ricongiungimento familiare,

g) Il direttore generale del dipartimento della migrazione,

ğ) La direzione generale della migrazione,

h) Controllo dell'ingresso e dell'uscita : Le procedure di controllo ai valichi di frontiera,

ı) Migrazione: L'ingresso in Turchia, l'uscita dalla Turchia e il soggiorno degli stranieri in Turchia che spiega l'immigrazione regolare; l'ingresso in Turchia, l'uscita dalla Turchia e il soggiorno degli stranieri in Turchia e che lavorano senza autorizzazione in Turchia che spiega l'immigrazione irregolare; la protezione internazionale,

i) L'indirizzo di residenza: Il luogo che è stato registrato nel sistema di registrazione degli indirizzi in Turchia,

j) Il permesso di soggiorno: Il permesso di soggiorno che è stato rilasciato per rimanere in Turchia

k) Consolati Generali, Consolati e gli sportelli consolari dell'ambasciata della Repubblica di Turchia,

l) la persona con particolari necessità: Oltre al richiedente, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, la mamma o il padre single insieme con i bambini, o le persone che sono state esposte alla tortura, alla violenza sessuale o ad altre gravi forme di maltrattamento

psicologico e le persone che sono state esposte alla violenza fisica o sessuale,

m) I minori non accompagnati: A meno che non è soggetto alla protezione efficace di una persone responsabile, i minori che vengono in Turchia senza il supporto di un adulto responsabile per legge o per consuetudine e tradizione oppure i minori che sono stati rimasti non accompagnati dopo l'ingresso di Turchia,

n) Il documento di viaggio : Il documento sostituivo del passaporto,

o) Il valico di frontiera: il valico di frontiera che è stato determinato dal Consiglio dei Ministri per l'ingresso in Turchia e l'uscita dalla Turchia,

ö) La decisione finale : La decisione da parte della Direzione Generale in caso di mancato ricorso amministrativo e di non scegliere di cercare giudiziaria con l'applicazione da parte del Richiedente oppure dalla decisioni sullo status della persona che possiede lo status di protezione internazionale e la decisione per cui non può essere presentato ricorso, a seguito di ricorso alla magistratura,

p) La Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati del 28/7/1951 che è stata fatta modificando il Protocollo allo Status dei Rifugiati del 1967,

r) La protezione internazionale: I rıfugiati, i rifugiati condizionati e lo status di protezione sussidiaria,

s) Il paese di cui è cittadino: Il paese di cui lo straniero è cittadino, nel caso in cui lo straniero ha più di una cittadinanza , ciascuno dei paesi di cui ha la cittadinanza;

ş) Persona apolide: La persona che non ha la cittadinanza di nessuno stato stato nel vincolo della cittadinanza e la persona considerata straniero,

t) Il visto : Il permesso che prevede il diritto di soggiorno fino ad un massimo di novanta giorni in Turchia oppure consente il transito,

u) L'esenzione dall'obbligo del visto : Il regolamento che elimina la necessità di ottenere un visto,

ü) Lo straniero: persona senza cittadinanza della Repubblica turca

v) Il numero di identificazione degli stranieri : Il numero di identificazione degli stranieri che è stato dato in conformità alla legge dei Servizi Popolazione N.5490, in data 25/4/2006,

SECONDA SEZIONE
Divieto di Restituzione

Divieto di Restituzione

ARTICOLO 4 –

(1) Nessuno che rientri nel campo di applicazione della presente legge può essere inviato in un altro luogo dove può essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani oppure pene o trattamenti degradanti oppure ove possa esserne minacciata la vita o la libertà a causa della razza, della religione, della nazionalità, della appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'opinione politica.

SECONDA PARTE
Stranieri

PRIMA SEZIONE
Ingresso in Turchia e Visto

Ingresso in Turchia e uscita dalla Turchia

ARTICOLO 5 –

(1) L'entrata e l'uscita dalla Turchia vengono effettuate ai valichi di frontiera con un passaporto valido o con un documento sostituivo del passaporto.

Controllo dei Documenti

ARTICOLO 6 –

(1) Gli stranieri, devono mostrare ai funzionari il passaporto o i documenti sostituivi del passaporto all'ingresso e all''uscita dalla Turchia.

(2) I controlli del documento ai valichi di frontiera possono essere effettuate durante il viaggio in veicoli.

(3) Gli stranieri che utilizzano le aree di transito degli aeroporti possono essere oggetto di controllo da parte delle autorità.

(4) Si verifica all'ingresso della Turchia che lo straniero rientra nel campo di applicazione dell'articolo 7.

(5) Nell'attuazione del presente articolo la persona che deve essere soggetta ad un controllo completo, può aspettare al massimo quattro ore. Lo straniero, durante questo periodo, può ritornare nel paese in qualsiasi momento oppure può attendere la conclusione delle procedure relative all'accettazione. I principi e le procedure per le operazioni di controllo globale vengono regolate dalla normativa.

Gli stranieri non autorizzati a entrare in Turchia

ARTICOLO 7 –

(1) I seguenti stranieri non sono autorizzati a entrare in Turchia e vengono respinti :

a) Gli stranieri che non hanno passaporto, il documento sostituivo del passaporto, il visto di ingresso o il permesso di soggiorno o di lavoro e gli stranieri che hanno acquisito questi documenti attraverso mezzi fraudolenti oppure in possesso di documenti falsificati

b) Gli stranieri che non hanno il visto di ingresso, l'esenzione dall'obbligo del visto oppure che non hanno il passaporto o il documento sostituivo del passaporto con scadenza almeno pari a sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno

c) Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 15, gli stranieri di cui al primo comma dell'articolo 15, anche se sono nel campo di applicazione dell'esenzione del visto

(2) Le procedure relative a questo articolo vengono notificate agli stranieri respinti. Nelle notifica è descritto come utilizzare in modo comprensibile il diritto dello straniero a presentare ricorso contra la decisione e sono inclusi gli altri diritti e obblighi legali in questo processo.

Procedure relative alla richiesta della protezione internazionale

ARTICOLO 8 –

(1) Le condizioni descritte agli articoli 5, 6 e 7 non possono essere interpretate e applicate come impedimenti per la richiesta della protezione internazionale.

Divieto di ingresso in Turchia

ARTICOLO 9 –

(1) La direzione generale, se necessario, può vietare l'ingresso nel paese degli stranieri controindicati per entrare in Turchia per motivazioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, visto il parere delle istituzioni e delle organizzazioni pubbliche.

(2) L'ingresso di stranieri espulsi dalla Turchia, vietato dalla direzione generale o dai prefetti.

(3) La durata massima del divieto di ingresso in Turchia è cinque anni. Tuttavia, se si tratta di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, questa può essere innalzata fino ad un massimo di dieci anni dalla direzione generale.

(4) Il divieto di ingresso in Turchia per gli stranieri il cui visto o permesso di soggiorno sia scaduto e che hanno fatto richiesta di uscire dalla Turchia ai governatori prima di essere scoperti non può superare il periodo di un anno

(5) Può non essere preso il provvedimento di divieto di ingresso per coloro che sono stati invitati a lasciare la Turchia in conformita' all'articolo 56 e che siano usciti entro il periodo stabilito

(6) La direzione generale può rimuovere il divieto di ingresso oppure fermo restando il divieto di ingresso può consentire l'ingresso degli stranieri in Turchia.

(7) L'accettazione di alcuni stranieri che vogliono entrare nel paese può essere vincolata ad una autorizzazione preventiva, in termini di ordine pubblico o pubblico di sicurezza.

Notifica del divieto di ingresso in Turchia

ARTICOLO 10 –

(1) La notifica del divieto; per gli stranieri che rientrano nell'ambito di applicazione del primo comma dell'articolo 9, viene effettuata dall'autorità competente alla frontiera, quando vengono in Turchia per l'ingresso; per gli stranieri che rientrano nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'articolo 9, viene effettuata dai governatori. Nelle notifica viene descritto in modo comprensibile come utilizzare il diritto dello straniero di presentare ricorso contra la decisione e sono anche inclusi gli altri diritti e obblighi legali in questo processo.

Obbligo di visto, domanda di visto e autorità competenti

ARTICOLO 11 –

(1) Gli stranieri che soggiornano in Turchia fino a novanta giorni, arrivano con un visto di ingresso rilasciato dai consolati del paese di cui sono cittadini o del paese in cui risiedono legalmente, che indica i motivi dell'ingresso. La durata del soggiorno in Turchia prevista dal visto o dall'esenzione del visto non può superare novanta giorni per ogni cento ottanta giorni.

(2) Per poter essere evase le domande di visto devono essere presentate in conformità con le procedure.

(3) Il visto non comporta il diritto assoluto di entrare in Turchia.

(4) i visti vengono rilasciati dai consolati; in casi eccezionali, vengono rilasciati dai governatori collegati ai valichi di frontiera. Le domande alle ambasciate vengono evase entro novanta giorni.

(5) Per i diplomatici di paesi stranieri può essere concesso un visto d'ufficio dalle Ambasciate della Repubblica turca. Questi visti vengono notificati immediatamente al Ministero e al Ministero degli Affari Esteri, secondo la procedura generale per il rilascio dei visti. Questi visti non sono soggetti a una tassa.

(6) Un visto d'ufficio può essere rilasciato dalle Ambasciate della Repubblica turca agli stranieri considerati utili agli interessi del paese. I visti rilasciati a questo scopo vengono notificati immediatamente al Ministero e al Mi-

nistero degli Affari Esteri, secondo la procedura generale per il rilascio dei visti. Questi visti non sono soggetti a una tassa.

(7) I principi e le procedure sui tipi e transazioni dei visti vengono regolati dalla normativa.

Esenzione dal visto

ARTICOLO 12 –

(1) Il visto non viene richiesto agli stranieri di seguito elencati:

a) I cittadini dei paesi stranieri esentati dall'obbligo del visto attraverso accordi dei quali la Repubblica turca è controparte e con la decisione del Consiglio dei Ministri

b) Coloro che hanno permesso di soggiorno o di lavoro validi alla data di ingresso in Turchia

c) I titolari di passaporto rilasciato con timbro speciale per gli stranieri e che ancora non ha perso validità ai sensi dell'articolo 18 della Legge di Passaporto N. 5682, del 15/7/1950.

ç) Gli stranieri che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 28 della Legge Cittadinanza Turca N. 5901 del 29/5/2009

(2) Non è necessaria la richiesta del visto, per gli stranieri di seguito elencati:

a) Gli stranieri all'interno di veicoli che sbarcano in una città portuale e che devono utilizzare porti e aeroporti turchi

b) Le persone arrivate in porti marittimi e che si recano a fini turistici nel porto o nelle città circostanti, a condizione di non superare le settanta due ore

Visti rilasciati ai valichi di frontiera

ARTICOLO 13 –

(1) Agli stranieri che arrivano senza visto, i visti possono essere rilasciati eccezionalmente ai valichi di frontiera, a condizione che siano in grado di provare che lasceranno la Turchia nel corso del periodo di durata del visto

(2) Il visto di confine viene rilasciato dai governatori collegato ai valichi di frontiera. Il governatorato può cedere questa facoltà all'unità di esecuzione che opera al confine. A meno di una diversa durata determinata dal Consiglio dei ministri, questo visto consente il diritto di restare in Turchia per un massimo di quindici giorni.

(3) Nel rilascio del visto di confine, l'obbligo di assicurazione sanitaria non può essere richiesto per motivi umanitari.

Visti di transito aeroportuale

ARTICOLO 14 –

(1) Per gli stranieri in transito in Turchia, può essere richiesto il visto di transito aeroportuale. I visti di transito aeroportuale, vengono rilasciati dai consolati per essere utilizzati entro di sei mesi.

(2) Gli stranieri che necessitano del visto vengono determinati congiuntamente dal Ministero e dal Ministero degli Affari Esteri.

Gli stranieri che non possono avere il visto d'ingresso

ARTICOLO 15 –

(1) Il visto non può essere concesso agli stranieri indicati di seguito:

a) Gli stranieri che non hanno il passaporto o il documento del passaporto con una validità di almeno 60 giorni più lunga della durata del visto richiesto

b) Coloro a cui è vietato l'ingresso in Turchia.

c) Coloro che sono ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza

ç) Coloro che sono vettori di malattie considerate una minaccia per la salute pubblica

d) Coloro accusati o condannati per un crimine o un reato che per il quale sia prevista la concessione dell'estradizione, in conformità con gli accordi dei quali la Repubblica turca è firmataria

e) Quelli che non hanno l'assicurazione sanitaria valida per il periodo di validità del visto

f) Coloro che non hanno motivi per giustificare l'ingresso in Turchia, il transito dalla Turchia o il soggiorno in Turchia

g) Quelli che non hanno mezzi economici adeguati e regolari, per il periodo di soggiorno

ğ) Coloro che non accettano di pagare i debiti derivanti dalla violazione del visto o dalla precedente permesso di soggiorno oppure i debiti da raccogliere o da seguire secondo la Legge sulla Procedura di Riscossione dei Crediti Pubblici N.6183 del 21/7/1953 oppure coloro che non accettano di pagare i debiti e sanzioni relativi al Codice Penale Turco N.5237 del 26/9/2004

(2) Il visto alle persone che rientrano nel comma precedente il visto può essere comunque concesso dietro autorizzazione del ministro

Annullamento del visto

ARTICOLO 16 –

(1) Visti;

a) Si trova ad essere oggetto di falsificazione,

b) Esiste l'evidenza che é stata effettuata cancellazione, raschiatura o distorsione del documento

c) Il divieto di visto di ingresso in Turchia per il titolare del visto,

ç) Esistenza di un forte sospetto che lo straniero possa commettere un crimine,

d) Il passaporto o il documento sostituivo del passaporto è falso o scaduto,

e) Qualora il visto o l'esenzione dal visto venga utilizzato fuori delper uno scopo diverso da quello per cui è stato rilasciato

f) Resta inteso che i documenti o le condizioni della concessione del visto che sono fondamentali non sono validi., nei suddetti casi, il visto viene annullato dalle autorità di rilascio o dai governatori.

(2) Nel caso di un ordine di espulsione per lo straniero durante il periodo di validità del visto, il visto può essere annullato.

Notifica delle procedure di visto

ARTICOLO 17 –

(1) Il rifiuto del visto o l'annullamento delle procedure di visto vengono comunicati alla persona interessata.

La competenza del Consiglio dei Ministri sulle procedure di visto e di passaporto

ARTICOLO 18 –

(1) Il Consiglio dei Ministri autorizzato a;

a) Stipulare accordi per la determinazione delle procedure di passaporto e di visti, e nei casi in cui è necessario, rimuovere l'obbligo del visto unilateralmente per i cittadini di alcuni Stati, determinare la facilitazione del visto compresa l'esenzione dalle tasse dei visti, e determinare la durata del visto,

b) In caso di guerra o di altra situazione eccezionale, stabilire condizioni sui passaporti per gli stranieri, valide su parte o sull'intero territorio nazionale,

Ad adottare provvedimenti per subordinare l'ingresso degli stranieri a determinati condizioni.

SECONDA SEZIONE
Residenza

Permesso di soggiorno

ARTICOLO 19 –

(1) Gli stranieri che vogliono rimanere più a lungo del periodo del visto o dell'esenzione del visto oppure che vogliono rimanere più di novanta giorni, devono ottenere un permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno, se non viene utilizzato entro sei mesi, perde la sua validità.

Esenzione permesso di soggiorno

ARTICOLO 20 –

(1) Gli stranieri sotto elencati sono esenti da permesso di soggiorno :

a) Coloro che arrivano con il visto o l'esenzione del visto fino a novanta giorni; durante la durata del visto o dell'esenzione del visto

b) Coloro che hanno la carta d'identità delle persone apolidi

c) I funzionari diplomatici o consolari accreditati in Turchia

ç) Membri delle famiglie degli ufficiali diplomatici e consolari pubblicati in Turchia che sono riportati dal Ministero degli Affari Esteri

d) Coloro che lavorano in rappresentanze di organizzazioni internazionali in Turchia il cui status è stato determinato con tali accordi

e) Coloro che sono esenti da permesso di soggiorno con accordi di cui la Repubblica di Turchia è contraente.

f) Coloro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 28 della Legge n.5901

g) Coloro i cui documenti rientrano nel campo di applicazione del paragrafo settimo dell'articolo 69 e del paragrafi primi dei articoli 76 e 83

(2) Un documento la cui forma e il contenuto vengono determinati dal Ministero e dal Ministero degli Affari Esteri, viene rilasciato agli stranieri che sono stati determinati nelle comma (c),(ç),(d) e (e) del paragrafo primo. Questi stranieri, se vogliono continuare a restare in Turchia, anche dopo la fine dello stato di esenzione del permesso di soggiorno hanno l'obbligo di presentare domanda per il permesso di soggiorno al governatorato al più tardi entro dieci giorni

Domanda di permesso di soggiorno

ARTICOLO 21 –

(1) La domanda di permesso di soggiorno viene fatta al consolato nel paese di cui lo straniero è cittadino oppure al consolato del paese in cui lo straniero risiede legalmente.

(2) Gli stranieri che richiedono un permesso di soggiorno, devono avere un passaporto o un documento sostituivo del passaporto la cui validità deve esse almeno sessanta giorni più lunga della durata del permesso di soggiorno.

(3) Se la documentazione necessaria per la domanda risulta incompleta, l'esame della domanda, può essere differito fino al completamento della documentazione. Le informazioni relative ai documenti mancanti vengono comunicate all' interessato.

(4) I consolati trasmettono le domande di permesso di soggiorno con le loro osservazioni alla direzione generale. La direzione generale, dopo aver completato le domande, e quando necessario, sentito il parere delle istituzioni competenti, fornisce le informazioni per il rilascio o il rifiuto del permesso di soggiorno.

(5) Le domande devono essere evase entro un massimo di 90 giorni

(6) Le procedure di rigetto della domanda di permesso di soggiorno vengono comunicate alla persona interessata.

Le domande per il permesso di soggiorno che possono essere presentate in Turchia

ARTICOLO 22 –

(1) Le domande per il permesso di soggiorno possono essere presentate alle prefetture nei seguenti casi eccezionali:

a) In caso di sentenze amministrative o giudiziarie

b) Quando non sia possibile per lo straniero lasciare la Turchia

c) Per permessi di soggiorno a lungo termine

ç) Per permessi di soggiorno degli studenti

d) Per permessi di soggiorno umanitari

e) Per permessi di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani

f) Per il passaggio dal permesso di soggiorno familiare al permesso di soggiorno di breve termine

g) Per le domande che devono essere fatte per i bambini nati in Turchia, a condizione che la madre o il padre abbiano il permesso di soggiorno in Turchia

ğ) Per le domande da presentare per ottenere un permesso di soggiorno adatto per il nuovo sopo del soggiorno a causa del termine o del cambiamento di giustificazione che è essenziale per un permesso di soggiorno valido

h) Per le domande di permesso di soggiorno nel campo di applicazione del secondo comma dell'articolo 20

ı) Per coloro che hanno completato l'istruzione superiore in Turchia, quando si tratti del passaggio al permesso di soggiorno di breve durata

Disposizione e forma del permesso di soggiorno

ARTICOLO 23 –

(1) I permessi di soggiorno vengono preparati separatamente per ciascun straniero a seconda dello scopo del soggiorno, per meno di sessanta giorni del periodo di validità del passaporto o dei documenti sostitutivi del passaporto.

(2) Forma e contenuto del permesso di soggiorno vengono determinati dal Ministero, invece forma e contenuto del permesso di lavoro che sostituisce il permesso di soggiorno vengono determinati dal Ministero e delle istituzioni competenti.

Estensione del permesso di soggiorno

ARTICOLO 24 –

(1) I permessi di soggiorno possono essere estesi dai governatori.
(2) Le domande di estensione vengono fatte ai governatori, a partire da sessanta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno e in ogni caso prima della scadenza del permesso di soggiorno. A coloro che chiedono l'estensione del permesso di soggiorno viene rilasciato un documento che non è soggetto ad una tassa. Questi stranieri, anche se la durata del permesso di soggiorno è scaduta, con questo documento possono risiedere in Turchia, fino all'adozione di una decisione.
(3) I permessi di soggiorno prolungati partono dalla fine della durata del permesso legale.
(4) Le domande di estensione vengono evase dai governatori.

Rifiuto, cancellazione e la non estensione del permesso di soggiorno in Turchia

ARTICOLO 25 –

(1) Il rifiuto di un permesso di soggiorno in Turchia, la non estensione o la cancellazione del permesso di soggiorno e la notifica di tali operazioni vengono fatti dai governatori. Durante queste operazioni vengono tenuti in considerazioni elementi quali i legami familiari dello straniero in Turchia, il periodo di residenza, la situazione nel paese di origine e l'interesse superiore del minore e la decisione sul permesso di soggiorno può essere differita.

(2) Il rigetto della domanda di permesso di soggiorno, la non estensione o annullamento del permesso viene comunicato allo straniero, al rappresentante legale del straniero e all'avvocato. Nelle notifica viene descritto come utilizzare in modo efficace il diritto dello straniero di presentare ricorso contro la decisione e sono inclusi anche gli altri diritti e obblighi legali in questo processo.

Altre disposizioni in materia di permessi di soggiorno

ARTICOLO 26 –

(1) Per gli stranieri come il detenuto o il prigioniero nelle carceri oppure nei centri di rimozione sotto detenzione amministrativa, il periodo di tempo trascorso in queste situazioni non viene considerato come violazione della durata del soggiorno. Se presenti, i permessi di soggiorno di queste persone possono essere revocati. A coloro che non hanno un numero di identificazione straniero può essere fornito il numero di identificazione straniero, senza richiedere un permesso di residenza.

(2) Gli stranieri che arrivano in Turchia prendendo un permesso di soggiorno e di lavoro dai consolati, devono registrarsi nella sistema di registrazione indirizzo, entro venti giorni lavorativi dalla data di entrata.

Permesso di lavoro che viene considerato come permesso di soggiorno,

ARTICOLO 27 –

(1) Permesso di lavoro attuale e lettera di conferma di Esenzione di Permesso di Lavoro emanato ai sensi dell'articolo 10 della Legge sui Permessi di Lavoro per Stranieri n.4817 dei 27/2/2003, vengono considerati come permesso di soggiorno. Agli stranieri che hanno il permesso di lavoro o la lettera di conferma di esenzione dal permesso di lavoro, sarà addebitata la tassa di permesso di soggiorno, secondo la Legge sulle Tasse n.492 del 2/771964.

(2) Per concedere un permesso di lavoro o al fine di estendere il permesso, lo straniero è tenuto a non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 7.

Interruzioni di soggiorno

ARTICOLO 28 –

(1) L'attuazione delle disposizioni della presente Legge; con l'eccezione del servizio pubblico obbligatorio, motivi di istruzione e di sanità, stare fuori della Turchia per un periodo complessivamente superiore ai sei mesi in un anno oppure a un anno negli ultimi cinque anni, vengono considerati come un'interruzione di soggiorno. Nelle domande di permesso di soggiorno o nei passaggi ad un altro titolo di soggiorno i periodi di congedo prima degli stranieri che hanno periodi intermittenti di residenza, non vengono presi in considerazione.

(2) Nel calcolo della durata del permesso di soggiorno ininterrotto, la metà dei permessi di soggiorno degli studenti e intero degli altri titoli di permessi di soggiorno vengono prese in considerazione.

Transizioni tra permessi di soggiorno

ARTICOLO 29 –

(1) Gli stranieri, in caso di cessazione della giustificazione che è alla base della concessione del permesso di soggiorno, oppure in presenza di una logica diversa possono richiedere un nuovo permesso di soggiorno a scopo di soggiorno.

(2) I principi e le procedure sui tipi e transazioni dei permessi di soggiorno vengono regolata dalla normativa.

Tipi di permesso di soggiorno

ARTICOLO 30 –

(1) Tipi di permessi di soggiorno sono i seguenti :

a) Permesso di soggiorno di breve durata
b) Permesso di soggiorno famigliari
c) Permesso di soggiorno degli studenti
ç) Permesso di soggiorno a lungo termine
d) Permesso di soggiorno umanitari
e) Permesso di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani

Permesso di soggiorno di breve durata

ARTICOLO 31 –

(1) Permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato agli stranieri come segue:

a) Coloro che vengono a fini di ricerca scientifica

b) Coloro che hanno beni immobili in Turchia

c) Coloro che vogliono stabilire relazioni commerciali o aziendali

ç) Coloro che partecipano a programmi di formazione in servizio

d) Coloro che verranno ai scopi educativi o simili nel quadro dei accordi di cui la Repubblica turca è contraente o dei programmi di scambio di studenti

e) Coloro che soggiornano ai fini turistici

f) Coloro che devono sottoporsi a cure mediche a condizione che non sia portatore di una delle malattie considerate una minaccia per la salute pubblica

g) Coloro che devono rimanere in Turchia a seconda della richiesta o della decisione delle autorità giudiziare o amministrative

f) Coloro che passano dal permesso di soggiorno familiare al permesso di soggiorno di breve termine

h) Coloro che frequentano un corso per imparare il turco

ı) Coloro che partecipano all'istruzione, alla ricerca, alla formazione e a corsi attraverso le istituzioni pubbliche

i) Coloro che fanno richiesta entro sei mesi dalla data di laurea , tra le persone che hanno completato l'istruzione superiore in Turchia

(2) Permesso di soggiorno di breve durata viene rilasciato per periodi massimi di un anno ogni volta.

(3) Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del paragrafo (h) di primo comma può essere rilasciato fino a due volte.

(4) Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del paragrafo (i) di primo comma, può essere rilasciato per un massimo di un anno e per una volta.

Requisiti del permesso di soggiorno di breve durata

ARTICOLO 32 –

(1) Per il rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata le seguenti condizioni sono necessarie:

a) Effettuare una richiesta , indicando uno o più motivi di cui al primo comma dell'articolo 31 e presentare informazioni e i documenti sulla richiesta.

b Non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 7.

c) Avere condizioni di alloggio in conformità alle norme di sicurezza e di salute generale

ç) Se richiesto, fornire un documento che mostra la fedina penale rilasciato dalle autorità competenti del paese di cui è cittadino o del paese in cui è residente legalmente

d) Fornire le informazioni sull'indirizzo in Turchia

Rifiuto, annullamento e non estensione del permesso di soggiorno di breve durata

ARTICOLO 33 –

(1) Il permesso di soggiorno non si rilascia, viene annullato o non viene esteso nei casi in cui:

a) Uno o più delle condizioni di cui all'articolo 32, non sono soddisfatte o scomparse

b) Venga determinato che il permesso di soggiorno viene utilizzato per scopi diversi dall'amministrazione

c) Di permanenza all'estero per più di un totale di cento venti giorni nell'ultimo anno

ç) Esista per la persona un decreto di espulsione o il divieto di ingresso in Turchia

Permesso di soggiorno familiare

ARTICOLO 34 –

(1) I cittadini Turchi, coloro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 28 della Legge n.5901 o gli stranieri che hanno uno dei permessi di soggiorno e rifugiati e titolari dello status di protezione sussidiaria ;

a) Per il coniuge straniero,

b) Per figlio minore straniero suo o del coniuge,

c) Per figlio dipendente straniero suo o del coniuge il permesso di soggiorno familiare può essere rilasciato ogni volta per un periodo non superiore ai due anni. Tuttavia, la durata del permesso di soggiorno familiare non può superare la durata del permesso di soggiorno del soggiornante.

(2) Secondo la legge del paese di cui è cittadino, in caso di matrimonio con più di un coniuge, il permesso di soggiorno familiare viene rilasciato a uno solo dei coniugi. Tuttavia, il permesso di soggiorno familiare può essere concesso per i bambini con gli altri coniugi.

(3) Per permesso di soggiorno familiare dei bambini, si richiede il consenso della madre o del padre, se si dispone al di fuori della Turchia di affidamento congiunto.

(4) I permessi di soggiorno familiari, prevedono il diritto all'istruzione nelle scuole primarie e secondarie fino all'età di diciotto anni.

(5) Coloro che hanno compiuto l'età di diciotto anni tra coloro che sono in Turchia da almeno tre anni con permesso di soggiorno familiare, se ne fanno richiesta, i loro permessi possono essere trasformati in permessi di soggiorno di breve durata.

(6) In caso di divorzio, per lo straniero che è stato sposato con cittadino Turco, può essere rilasciato il permesso di soggiorno di breve durata, a condizione che abbia avuto un permesso di soggiorno familiare per almeno tre anni. Tuttavia, il coniuge straniero se esiste una sentenza del tribunale per motivi di violenza domestica, non viene richiesta la condizione dei tre anni.

(7) In caso di morte del soggiornante, a coloro che a lui collegati abbiano un permesso di soggiorno familiare, può essere rilasciato il permesso di soggiorno di breve durata, senza richiedere il requisito dei tre anni.

Requisiti del permesso di soggiorno familiare

ARTICOLO 35 –

(1) Nelle richieste di permesso di soggiorno familiare , le seguenti condizioni sono necessarie per il soggiornante :

a) A condizione che il reddito complessivo sia non inferiore al salario minimo; di avere un reddito mensile di non meno di un terzo del salario minimo per ogni individuo nella famiglia

b) Secondo il numero di persone della famiglia, avere condizioni di alloggio in conformità con gli standard di sicurezza e di salute generale e deve essere dotato di un'assicurazione sanitaria che copre tutti i membri della famiglia

c) Alla data della richiesta, documentare con un documento giudiziario che nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda non sia mai stato condannato per un reato contro la famiglia

ç) Rimanere in Turchia per almeno un anno con permesso di soggiorno.

d) Avere la registrazione nella sistema di registrazione dell'indirizzo

(2) Per coloro che hanno il permesso di soggiorno per scopi di ricerca scientifica o il permesso di lavoro, per coloro che sono nel campo di applicazione dell'articolo 28 della Legge 5901 oppure per gli stranieri coniugati con cittadini Turchi, non si applicano la lettera (ç) del primo comma.

(3) Per gli stranieri che chiederanno un permesso di soggiorno familiare a condizioni di rimanere con il soggiornante in Turchia, vengono richieste le seguenti condizioni :

a) Presentare gli informazioni ed i documenti che dimostrano che rientrano nell'ambito di applicazione del primo comma dell'articolo 34

b) Dimostrare che vivono insieme o hanno l'intenzione di vivere insieme con le persone di cui al primo comma dell'articolo 34

c) Che il matrimonio non sia stato contratto al fine di ottenere un permesso di soggiorno familiare

ç) Ciascuno dei coniugi deve essere di età superiore ai diciotto anni

d) Non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 7.

(4) Per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria in Turchia, non possono essere richieste le condizioni di cui al primo comma dell'articolo presente.

Rifiuto, cancellazione e non estensione del permesso di soggiorno familiare

ARTICOLO 36 –

(1) Il permesso di soggiorno familiare non si rilascia, viene annullato o non viene esteso di seguito sono riportati i casi in cui :

a) Insoddisfazione o eliminazione dei requisiti del primo e del terzo comma dell'articolo 35

b) Dopo la rimozione del permesso di soggiorno familiare , se non si rilascia un permesso di soggiorno di breve durata

c) Esistenza per la persona di una sentenza di espulsione o di divieto di ingresso in Turchia

ç) Determinazione che il permesso di soggiorno familiare viene utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato rilasciato

d) Di rimanere all'estero per più di un totale di cento venti giorni nell'ultimo anno

Richiesta del permesso di soggiorno familiare con matrimonio di convenienza

ARTICOLO 37 –

(1) Prima di concedere o di estendere il permesso di soggiorno familiare, se si dispone di un ragionevole dubbio, il governatorato compie indagini per appurare se il matrimonio sia stato contratto solo al fine di ricevere un permesso di soggiorno. Alla fine dell'indagine, se si determina che il matrimonio è stato contratto solo per questo scopo, non si rilascia il permesso di soggiorno familiare, se è stato concesso viene annullato.

(2) Anche dopo aver concesso il permesso di soggiorno familiare, può essere effettuato un controllo dai governatori, se il matrimonio è contratto.0

(3) I permessi di soggiorno che sono ottenuti tramite il matrimonio di convenienza e successivamente annullati, non sono presi in considerazione nella collezione della durata del permesso di soggiorno previsto dalla presente Legge.

Permesso di soggiorno per studenti

ARTICOLO 38 –

(1) Agli stranieri iscritti in un istituto di istruzione superiore in Turchia per laurea breve, laurea specialistica, master o dottorato, viene rilasciato un permesso di soggiorno per studenti.

(2) Agli stranieri che studieranno nelle scuole di grado primario o secondario, che i trattamenti ed i costi loro intraprese da persone fisiche o giuridiche, con il consenso dei loro genitori o rappresentanti legali, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per un periodo di un anno, e può essere esteso durante la loro formazione.

(3) Il permesso di soggiorno degli studenti, non comporta alcun diritto per quanto riguarda la concessione del permesso di soggiorno ai genitori o altri parenti

(4) Se la durata del cursus scolastico è inferiore ad un anno la durata del permesso di soggiorno degli studenti non può superare la durata cursus stesso

Requisiti del permesso di soggiorno per studenti

ARTICOLO 39 –

(1) Nelle richieste di permesso di soggiorno degli studenti, si richiedono le condizioni seguenti :

a) Presentare informazioni e documenti nel campo di applicazione dell'articolo 38

b) Non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 7.

c) Fornire le informazioni sull'indirizzo in Turchia

Rifiuto, cancellazione e non estensione del permesso di soggiorno per studenti

ARTICOLO 40 –

(1) Il permesso di soggiorno per studenti non si rilascia, viene annullato o non viene esteso di seguito sono riportati i casi in cui :

a) Insoddisfazione o eliminazione dei requisiti dell'articolo 39

b) Presenza di prove sull'impossibilità a continuare gli studi

c) Determinazione che il permesso di soggiorno degli studenti viene utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato rilasciato

ç) Esistenza per la persona di una sentenza di espulsione o divieto di ingresso in Turchia.

Diritti di lavoro per gli studenti

ARTICOLO 41 –

(1) Gli studenti che studiano in Turchia per laurea breve, laurea specialistica, master o dottorato, possono lavorare a condizione di ottenere un permesso di lavoro. Tuttavia, il diritto al lavoro per studenti universitari e laureati, inizia dopo il primo anno e non può superare le venti quattro ore settimanali

(2) I principi e le procedure relative al diritto di lavoro degli studenti universitari e laureati, secondo i principi stabiliti dal Consiglio di Politica d'Immigrazione, vengono organizzati congiuntamente dal Ministero e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Permesso di soggiorno di lunga durata

ARTICOLO 42 –

(1) Agli stranieri che hanno risieduto per almeno otto anni con permesso di soggiorno ininterrotto in Turchia e che soddisfano le condizioni determinate dal Consiglio di Politica d'Immigrazione, vengono rilasciati un permesso di soggiorno permanente, con l'approvazione del Ministero dai governatori.

(2) Per rifugiati, rifugiati condizionali, titolari dello status di protezione sussidiaria e titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari e per coloro i quali è prevista la protezione temporanea, non si da il diritto di passaggio al permesso di soggiorno di lunga durata.

Le condizioni del permesso di soggiorno di lunga durata

ARTICOLO 43 –

(1) Nelle richieste di permesso di soggiorno di lunga durata, si richiedono le condizioni seguenti :

a) Aver risieduto in Turchia ininterrottamente per otto anni con permesso di soggiorno

b) Non aver ricevuto l'assistenza sociale negli ultimi tre anni

c) Avere una fonte di reddito adeguata e regolare per il mantenimento del richiedente e della sua famiglia, se esiste

ç) Avere una assicurazione sanitaria valida

ç) Non costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza

(2) Per gli stranieri che sono stati ritenuti adatti per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata, perché soddisfano le condizioni determinate dal Consiglio di Politica d'Immigrazione, non si richiedono le condizioni del primo comma, tranne di lettera (d).

Diritti conferiti dal permesso di soggiorno di lunga durata

ARTICOLO 44 –

(1) Gli stranieri che hanno il permesso di soggiorno di lunga durata possono beneficiare dei diritti concessi ai cittadini turchi tranne;

a) Obbligo di Servizio Militare,

b) Eleggere ed essere eletti,

c) Entrare Assunzione nella pubblica amministrazione

d) Importare veicoli

e i regolamenti relativi a leggi particolari, fatti salvi i diritti acquisiti di sicurezza sociale e fatte salve le disposizioni della legislazione sull'uso di tali diritti.

(2) Il Consiglio dei Ministri è autorizzato a portare restrizioni parzialmente o completamente ai diritti del primo comma.

Annullamento del permesso di soggiorno di lunga durata

ARTICOLO 45 –

(1) Il permesso di soggiorno di lunga durata viene annullato nei seguenti casi:

a) Lo straniero che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza

b) Lo straniero che resta fuori della Turchia, per un periodo ininterrotto di più di un anno, per motivi diversi dalla salute, dall'istruzione e dal servizio pubblico obbligatorio nel suo paese,

(2) Per gli stranieri i cui permessi di soggiorno di lunga durata sono stati annullati ai sensi della comma (b) del primo paragrafo , le domande da presentare per ottenere nuovamente tale autorizzazione e i principi e le procedure riguardanti la conclusione di questi vengono determinati dal regolamento.

Permesso di soggiorno umanitario

ARTICOLO 46 –

(1) Nei seguenti casi, il permesso di soggiorno umanitario può essere rilasciato e questo permesso può essere esteso dai governatori, senza richiedere condizioni nelle concessione di altri permessi di soggiorno, a condizione dell'approvazione del Ministero e per periodi massimi di un anno :

a) Quando si tratta degli interessi superiori del bambino

b) Nonostante sia stata adottata la decisione di espulsione o di divieto di ingresso in Turchia, qualora non sia possibile effettuare l'uscita dalla Turchia oppure qualora l'abbandono dalla Turchia sia inopportuno

c) Se non si adotta un provvedimento di espulsione per lo straniero in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 55

ç) Se si fa riferimento ad un tribunale nei confronti delle operazioni effettuate secondo le disposizioni degli articolo 53, 72 e 77

d) Durante il proseguimento delle operazioni di rinvio del richiedente al paese di primo asilo o al paese terzo sicuro

e) In assenza della possibilità di riprendere uno degli altri permessi di soggiorno, a causa di situazioni che rappresentano un ostacolo per ottenere di un permesso di soggiorno, degli stranieri che dovrebbero essere autorizzati a entrare e rimanere in Turchia per motivi di emergenza oppure in termini di tutela degli interessi del paese, dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica

f) In circostanze eccezionali

(2) Gli stranieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno umanitario, devono registrarsi nella sistema di registro indirizzo, entro venti giorni lavorativi dalla data del rilascio del permesso.

Annullamento o la non estensione del permesso di soggiorno umanitario

ARTICOLO 47 –

(1) Il permesso di soggiorno umanitario, viene annullato e non rinnovato dai governatori, a condizione che l'approvazione del Ministero e le condizioni

che sono richieste per il rilascio del permesso di soggiorno non siano più presenti

Permesso di soggiorno alle vittime del traffico di esseri umani

ARTICOLO 48 –

(1) Agli stranieri vittime o per i quali esista il fondato sospetto che possano essere vittime del traffico di esseri umani, viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di trenta giorni dai governatori, al fine di potersi sottrarre a questi avvenimenti e di poter riflettere se vogliono cooperare con le autorità competenti

(2) Per questi permessi di soggiorno non si richiedono le condizioni per il rilascio degli altri permessi di soggiorno.

Estensione e annullamento del permesso di soggiorno alle vittime del traffico di esseri umani

ARTICOLO 49 –

(1) Il permesso di soggiorno che viene rilasciato per potersi ristabilire e poter riflettere, può essere esteso per un periodo di tempo massimo di sei mesi, per motivi di sicurezza, della salute o della situazione specifica della vittima. Tuttavia, tale termine non può essere in alcun modo superiore a tre anni in totale.

(2) Gli stranieri sospettati fortemente, che sono oppure che potrebbero essere vittime del traffico di esseri umani, se viene appurano che sono rientrati in contatto con gli autori del delitto, per loro iniziativa, i permessi di soggiorno vengono annullati.

TERZA SEZIONE
Persone Apolidi

Determinazione dei casi di Apolidia

ARTICOLO 50 –

(1) La determinazione di apolidia viene effettuata dalla direzione generale. Per le persone apolidi, viene preparata la carta d'identità della persona apolide che fornisce il diritto di poter risiedere legalmente in Turchia. Coloro che hanno in corso un procedimento di riconoscimento dello status di apolidi in un altro paese, non possono beneficiare di questo diritto.

(2) Le persone apolidi sono obbligate ad avere la carta d'identità della persona apolide e questo documento viene rilasciato dai governatori con l'approvazione della direzione generale. Questo documento non è soggetto a

nessun tassa , sostituisce il permesso di soggiorno e viene rinnovato ogni due anni dai governatori. Nella carta d'identità della persona apolide si trova anche il numero di identificazione straniero.

(3) I periodi trascorsi in Turchia con la carta d'identità della persona apolide, sono presi in considerazione nel calcolo dei periodi di residenza.

(4) La carta d'identità della persona apolide perde la sua validità, quando la persona ottiene la cittadinanza di un paese.

(5) La determinazione dello stato di apolide e i principi e le procedure relativi alla carta d'identità della persona apolide vengono determinati dal regolamento.

Diritti e garanzie per gli apolidi

ARTICOLO 51 –

(1) Le persone che hanno la carta d'identità della persona apolide;

a) Possono richiedere di ottenere uno dei permessi di soggiorno nella presente Legge,

b) Non vengono essere espulsi a meno che non costituiscano una seria minaccia in termini di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;

c) Sono esenti dal requisito della reciprocità per le azioni degli stranieri,

d) Per gli affari e le operazioni di permesso di lavoro vengono applicati le disposizioni della Legge n.4817.

d) Possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge n.5682.

QUARTA PARTE
Espulsione

Espulsione

ARTICOLO 52 –

(1) Gli stranieri, con decisione di espulsione possono essere espulsi nel paese di origine o nel paese di transito o in un paese terzo

Provvedimento di espulsione

ARTICOLO 53 –

(1) Il provvedimento di espulsione viene preso come ex-office dai governatori oppure su indicazione della Direzione Generale .

(2) Se non viene rappresentato da un avvocato, la persona stessa o il suo rappresentante legale viene informato sul risultato della decisione, sulle procedure di ricorso e sul tempo relativi al provvedimento di espulsione.

(3) Lo straniero, il suo rappresentante legale o l'avvocato, contro la decisione di espulsione possono rivolgersi al tribunale amministrativo entro quindici giorni dalla notifica della decisione. La persona che ricorre in tribunale, notifica l'avvenuto ricorso anche all'autorità della decisione di espulsione. I ricorsi al tribunale vengono conclusi entro quindici giorni. La decisione della corte in questo senso è definitiva. Fatto salvo il consenso dello straniero, entro il termine di ricorso oppure in caso di ricorso a un tribunale, fino alla conclusione del processo, lo straniero non può essere espulso.

Coloro che otterranno il provvedimento di espulsione

ARTICOLO 54 –

(1) Per gli stranieri sotto elencati vengono presi i provvedimenti di espulsione:

a) Coloro che vengono considerati espulsi ai sensi dell'articolo 59 della Legge n. 5237.

b) Coloro che sono dirigenti, membri, sostenitori di un'organizzazione terroristica oppure di un'organizzazione criminale

c) Coloro che utilizzano documenti falsi e informazioni false nelle transazioni effettuate per entrare in Turchia, per i visti e i permessi di soggiorno

ç) Coloro che si mantengono con mezzi legittimi durante la loro permanenza in Turchia

d) Coloro che rappresentano una minaccia in termini di ordine pubblico o di pubblico sicurezza o di sanità pubblica

e) Coloro che hanno superato di più di dieci giorni la durata del visto o d'esenzione dal visto oppure che hanno i visti annullati

f) Coloro che hanno il permesso di soggiorno annullato

g) Coloro che violano il tempo di permesso di soggiorno di più di dieci giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, senza una ragione accettabile

ğ) Coloro che sono stati trovati a lavorare senza permesso di soggiorno

h) Coloro che violano le disposizioni di ingresso legale in Turchia o di uscita legale dalla Turchia

ı) Coloro che sono stati trovati in Turchia, nonostante il divieto di ingresso in Turchia

i) Coloro che non hanno diritto di soggiorno in Turchia, dopo la recente decisione di un tribunale secondo le altre disposizioni del presente

legge, le persone a cui la domanda di protezione internazionale viene respinta, delle persone che tenutosi protezione internazionale verso l'esterno, delle persone la cui domanda è stata considerata inaccettabile, delle persone che ritira la domanda e l'applicazione considerata ritirata, delle persone che lo stato di protezione internazionale concluso e annullato.

j) Coloro le cui domande di estensione del permesso di soggiorno sono stati respinte, che non hanno lasciato la Turchia entro dieci giorni

(2) Per le persone che sono richiedenti o che hanno lo status di protezione internazionale può essere presa la decisione di espulsione solo qualora si trovino prove significative che rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale oppure se sono condannati in via definitiva per un reato che è un pericolo per l'ordine pubblico.

Coloro che non otterranno il provvedimento di espulsione

ARTICOLO 55 –

(1) anche se rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 54, non si può prendere una decisione di espulsione per i seguenti stranieri :

a) Coloro per cui esistono gravi indizi che saranno sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla pena o al trattamento inumani o degradanti nel paese che saranno deportato

b) Coloro per cui esiste il rischio di viaggiare per gravi problemi di salute, di età e dello stato di gravidanza

c) Coloro che affetti da malattie che mettono in pericolo la salute non abbiamo la possibilità di curarsi nel paese in cui possono essere espulsi

ç) Le vittime della tratta di esseri umani che stanno beneficiando dal processo di sostegno alle vittime

d) Coloro che sono vittime di violenza psicologica, fisica o sessuale , fino al completamento del trattamento

(2) Le valutazioni nel campo di applicazione del primo comma, viene fatto separatamente per tutti. Per queste persone può essere chiesto di risiedere in un particolare indirizzo e possono essere inviato a notare nella forma e nel tempo desiderato.

Invito a lasciare la Turchia

ARTICOLO 56 –

1) A coloro che hanno ricevuto un ordine di espulsione, a condizione che sia specificato nel provvedimento di espulsione , viene concesso un periodo di trenta giorni non meno di quindici giorni, per lasciare la Turchia. Tut-

tavia, a coloro per cui sussista il pericolo di fuga e di scomparsa, a coloro che violano le regole di ingresso legale o di uscita legale, usano documenti falsi, cercano di ottenere un permesso di soggiorno con documenti infondata o che sono stati rilevati, e a coloro che rappresentano una minaccia in termini di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica; questo periodo non viene concesso.

(2) A coloro che è stato concesso un periodo di tempo per uscire dalla Turchia, viene rilasciato un permesso di uscita. Questi documenti, non sono soggetti a una tassa. Le tasse dei visti, di soggiorno e passività connesse a tali sanzioni sono riservati.

Supervisione amministrativa e durata dell'espulsione

ARTICOLO 57 –

(1) Agli stranieri di cui all'articolo 4, in caso di arresto da parte delle forze dell'ordine, vengono notificati immediatamente da decidere per loro all'ufficio del governatore. Il provvedimento di espulsione è preso dal governatore per coloro per cui è stato considerato rendere la decisioni di espulsione. Non deve essere superiore a 48 ore del tempo di valutazione e di decisione.

(2) Per coloro per i quali esista il rischio di fuga o irreperibilità, violano le regole di ingresso o uscita dalla Turchia, utilizzano documenti falsi o infondati, non lasciano la Turchia in tempo senza una scusa accettabile, e costituiscono una minaccia in termini di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica da quelli sul decreto di espulsione, viene presa una decisione di detenzione amministrativa. Gli stranieri in regime di detenzione amministrativa, vengono portati entro 48 ore nei centri di espulsione dalle unità delle forze dell'ordine che li hanno fermati.

(3) La detenzione amministrativa nei centri di detenzione non può superare i sei mesi. Tuttavia, questo periodo, in caso non possa essere completata, a causa della mancanza di collaborazione dello straniero, oppure perchè lo straniero non ha fornito i documenti giusti o le informazioni corrette sul suo paese, può essere esteso di altri sei mesi.

(4) Viene valutata su base regolare ogni mese da parte del governatore la prosecuzione della detenzione amministrativa, se necessaria. Se necessario, il termine di trenta giorni non si attende. La detenzione amministrativa viene interrotta immediatamente, per gli stranieri per i quali è stato considerato che non è necessario la prosecuzione della supervisione amministrativa. Per questi stranieri possono essere stabiliti obblighi amministrativi come la residenza in un particolare indirizzo e la sua notifica nella forma e nel tempo da determinare.

(5) La decisione di detenzione amministrativa, il prolungamento della detenzione amministrativa e i risultati delle valutazioni effettuate con regolarità ogni mese, vengono comunicati con indicazioni delle motivazioni allo straniero o al suo legale rappresentante o all'avvocato suo. Lo straniero, se non viene rappresentato da un avvocato, se stesso o il suo rappresentante legale viene informato sul risultato della decisione, sulle procedure di ricorso e sul tempo relativi alla detenzione amministrativa.

(6) La persona in detenzione amministrativa, o il legale rappresentante o l'avvocato, può appellarsi al giudice penale contro la decisione della detenzione amministrativa. L'appello non interrompe la detenzione amministrativa. Il ricorso presentato all'amministrazione, viene immediatamente trasmesso al giudice competente. Il giudice penale conclude l'indagine entro cinque giorni. La decisione del giudice penale è definitiva.

(6) La persona in detenzione amministrativa, o il suo legale rappresentante o avvocato, possono appellarsi nuovamente al giudice penale qualora ritengano che le condizioni che hanno determinato la detenzione amministrativa siano venute meno o siano modificate.

(7) Quelli che non hanno l'opportunità di pagare le spese legali per il processo di detenzione amministrativa, su richiesta viene fornito i servizi legali secondo le disposizioni della Legge Avvocato n.1136 del 19/3/1969.

Centri di espulsione

ARTICOLO 58 –

(1) Gli stranieri in detenzione amministrativa sono tenuti in centri di espulsione.

(2) I centri di espulsione vengono gestiti dal Ministero. Il Ministero fa gestire questi centri, stipulando un protocollo con le istituzioni e le organizzazioni pubbliche, con la Società di Mezzaluna Rossa di Turchia, con le associazioni che operano nel pubblico interesse e che hanno competenze in materia di migrazione.

(3) I principi e le procedure dell'istituzione, del gestione, di funzionamento, del trasferimento, di controllo dei centri di espulsione e relative alle operazioni di trasporto ai centri di espulsione degli stranieri alla detenzione amministrativa a scopo di espulsione viene organizzato con regolamento.

I servizi forniti nei centri di espulsione

ARTICOLO 59 –

(1) Nei centri di rimozione;

a) I servizi di assistenza sanitaria urgente e di base che non possono essere pagati dallo straniero, vengono forniti gratuitamente,

b) Lo straniero ha il diritto di acceso ai parenti, al notaio, al rappresentante legale e all'avvocato, ai colloqui e ai servizi telefonici.

c) Lo straniero ha diritto di incontrare i visitatori, il funzionario consolare del paese di cui è cittadino e il Funzionario dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

ç) Tenendo in considerazione gli interessi superiori dei bambini, le famiglie dei minori non accompagnati sono ospitati in luoghi separati,

(d) Il ministero dell'educazione nazionale deve prendere i provvedimenti necessari per garantire il diritto all'istruzione dei bambini.

(2) I rappresentanti delle organizzazioni non governative con esperienza nel campo della migrazione, possono visitare i centri di rimozione con l'autorizzazione della direzione generale.

Attuazione del provvedimento di espulsione

ARTICOLO 60 –

(1) Gli stranieri nei centri di detenzione vengono accompagnati ai valichi di confine dalle unità di forze dell'ordine.

(2) Gli stranieri che vengono espulsi senza la necessità di essere spediti ai centri di espulsione, vengono portati ai valichi di frontiera dalle autorità di polizia, sotto il coordinamento della organizzazione provinciale della Direzione Generale.

(3) Le spese di viaggio sono a carico dei deportati. Nel caso in cui questo non sia possibile, la parte mancante o tutti i costi sono a carico del bilancio della Direzione Generale. Se le spese non sono rimborsate, allo straniero non può essere consentito di rientrare in Turchia.

(4) La direzione generale, nel procedimento di espulsione, può collaborare con organizzazioni internazionali, con l'autorità del paese interessato e con le organizzazioni non governative.

(5) I passaporti o altri documenti degli stranieri, devono essere trattenuti fino alla deportazione e i biglietti utilizzati per l'espulsione sono rimborsabili.

(6) le persone fisiche o giuridiche sono obbligate a pagare i costi della espulsione degli stranieri che hanno garantito il ritorno e il soggiorno degli stranieri. Al datore di lavoro o al suo rappresentante che fanno lavorare gli stranieri senza permesso vengono applicate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 21 della Legge n. 4817 sugli obblighi del processo di espulsione del straniero.

TERZA SEZIONE
Protezione Internazionale

PRIMA SEZIONE
Tipi Di Protezione İnternazionale, Non İnclusione Nella Protezione İnternazionale

Rifugiato

ARTICOLO 61 –

(1) A causa di eventi che si sono verificati nei paesi europei; razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per motivi politici, per timore di essere perseguitato per i suoi pensieri, situati al di fuori del paese di nazionalità del protezione di questo paese a causa di tale timore, non vuole avvalersi o forestiero o al di fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o, per tale timore, non vuole farvi ritorno allo status degli apolidi sono rifugiati dopo le procedure di determinazione dello status.

Rifugiato condizionato

ARTICOLO 62 –

(1) A causa di eventi che si sono verificati nei fuori dei paesi paesi europei; razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per motivi politici, per timore di essere perseguitato per i suoi pensieri, situati al di fuori del paese di nazionalità del protezione di questo paese a causa di tale timore, non vuole avvalersi o forestiero o al di fuori del paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o, per tale timore, non vuole farvi ritorno allo status degli apolidi sono rifugiati dopo le procedure di determinazione dello status. Fino a quando sono regolate in un paese terzo, i rifugiati condizionali sono autorizzati a soggiornare in Turchia.

Protezione secondaria

ARTICOLO 63 –

(1) Coloro che non sono stati qualificati come rifugiati o rifugiati condizionati, ma se ritornasse nel paese di origine o di residenza succede che:
   a) Sarà condannato a morte o alla pena di morte da eseguire,
   b) Saranno esposti alle torture, a pene o ai trattamenti inumani o degradanti.

c) Nei situazioni di conflitto armato nel paese o internazionali, a causa di atti indiscriminati di violenza diretta contro la persona dovrà affrontare una grave minaccia,

non può beneficiare della protezione del paese di origine o del paese di residenza oppure non vuole beneficiare a causa della minaccia; per lo straniero o apolide viene rilasciato lo status di protezione sussidiaria dopo le procedure di determinazione dello status.

Non inclusione nella protezione internazionale

ARTICOLO 64 –

(1) Richiedente;

a) Se riceve protezione o assistenza di altre organizzazioni o organi delle Nazioni Unite, tranne Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati,

b) Se viene riconosciuto come avente i diritti e gli obblighi dei cittadini di quel paese, da parte delle autorità competenti del paese di residenza,

c) Se si dispone di una grave condanna che è colpevole dei atti della comma (F) dell'articolo 1 della Convenzione,

viene esclusi dalla protezione internazionale.

(2) Se finisce per qualsiasi motivo la protezione o l'assistenza di una persona che entra nella comma (b) del paragrafo primo; le posizione di tali persone se non sia stata definitivamente stabilita sulla base delle decisioni prese nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; queste persone possono beneficiare della protezione prevista dalla presente Legge.

(3) Prima della domanda di protezione internazionale, se ci sono motivi di ritenere che il richiedente abbia commesso per qualunque ragione atti crudeli al di fuori della Turchia, viene valutata nella comma (c) del paragrafo primo.

(4) La persona che ha partecipato o provocato atti così come dichiarati nella comma (c) del primo paragrafo e nel terzo paragrafo, viene esclusa dalla protezione internazionale.

(5) Aggiuntive le situazioni nella comma (c) del paragrafo primo e nel paragrafo terzo e nel paragrafo quarto ; lo straniero o la persona apolide che costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica; e lo straniero e la persona apolide che non rientri nel campo di applicazione della comma (c) del primo paragrafo , ma è colpevole di un reato o reati che se commessi in Turchia prevedono la reclusione, e che ha lasciato il paese di origine o di residenza per evitare di sanzione di questo reato, viene escluso dalla prevenzione secondaria.

(6) Mantenere l'esterno protezione internazionale del richiedente, a condizione di evitare dei motivi di escludere di cui a qualsiasi altri membri della famiglia, non necessita di essere tenuto verso l'esterno, i membri della famiglia del richiedente.

SECONDA SEZIONE
Procedure generali

La domanda

ARTICOLO 65 –

(1) Le domande di protezione internazionale vengono presentate ai governatorati.

(2) Nel caso di domande presentate alle forze dell'ordine del paese o dei valichi di frontiera, queste domande vengono trasmesse immediatamente all'ufficio del governatore. Le procedure relative alla domanda vengono evase dal governatorato.

(3) Ogni persona straniera o apolide può presentare una domanda a proprio nome. Il richiedente può presentare domanda con le stesse motivazioni a nome dei membri della famiglia che sono arrivati insieme a lui. In questo caso, viene preso il consenso dei membri adulti della famiglia nei confronti di coloro il cui nome non compare nella domanda

(4) Nei confronti dei richiedenti di protezione internazionale ai governatori, entro un termine ragionevole, spontaneamente, a condizione di spiegare le ragioni dell'ingresso o del loro soggiorno clandestino, non dovrà essere intrapresa un'azione penale per aver violato i termini di ingresso legale in Turchia o per non aver soggiornato legalmente in Turchia.

(5) Le domande di protezione internazionale delle persone private della libertà vengono immediatamente notificate al governatore. La valutazione e il ricevimento delle domande non escludono l'applicazione di procedimenti giudiziari o amministrativi oppure di altre misure e sanzioni.

Minori non accompagnati

ARTICOLO 66 –

(1) Ai minori non accompagnati che richiedono la protezione internazionale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Tenere in considerazione gli interessi superiori del bambino è essenziale per tutti gli atti relativi ai minori non accompagnati. Dal ricevi-

mento della domanda, si applicano le disposizioni della Legge sulla Protezione Bambino N. 5395, del 03.07.2005.

b) Tenendo conto del parere dei minori non accompagnati; vengono indirizzati in alloggi adeguati o presso ai parenti adulti oppure affidati a una famiglia affidataria, da parte del Ministero della Famiglia e delle Politiche Sociali.

c) Anche coloro che hanno raggiunto l'età di sedici anni, possono esse ospitati nei centri di accoglienza in cui ci siano condizioni adeguate

ç) Ove possibile, tenendo conto degli interessi dei bambini, dell'età e del livello di maturità, i fratelli sono presi insieme. Se non è necessario non vengono applicare le modifiche nei luoghi di alloggio.

Coloro che hanno bisogno speciali

ARTICOLO 67 –

(1) Per coloro che hanno bisogno speciali, viene data la priorità nei diritti e nelle transazion idi cui alla presente Sezione.

(2) Alle persone che sono esposte a torture, alla violenza sessuale o ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale viene fornito un trattamento adeguato per eliminare i danni provocati dagli atti sopra menzionati.

Supervisione amministrativa per i richiedenti

ARTICOLO 68 –

(1) I richiedenti non possono essere sottoposti a detenzione amministrativa solamente perché hanno presentato domanda di protezione internazionale.

(2) I richiedenti trattenuti in detenzione amministrativa rappresentano una procedura eccezionale. Il richiedente può essere sottoposto a detenzione amministrativa solo nei casi seguenti :

a) Se si dispone di seri dubbi circa l'esattezza delle informazioni sulle identità o sulla cittadinanza, al fine di determinare tali informazioni

b) Al fine di trattenerlo perché è entrato nel paese dai valichi di frontiera con modalità non conformi

c) Nella mancanza di detenzione amministrativa, qualora non sia possibile individuare gli elementi fondamentali della domanda di protezione

ç) Se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza

(3) La necessità della detenzione amministrativa viene valutata su base individuale. Nei casi in cui al secondo comma; prima di essere posto in

detenzione amministrativa viene valutato se siano sufficienti l'obbligo della residenza e l'obbligo della notifica come stabilito dall'articolo 71. Il governatorato può disporre provvedimenti diversi dalla detenzione amministrativa. Nel caso in cui questi non siano sufficienti si applica la detenzione amministrativa.

(4) Il provvedimento di detenzione amministrativa, compresi i motivi per la detenzione e la durata del controllo amministrativo vengono comunicati per iscritto alla persone a detenzione amministrativa, al rappresentante legale o all'avvocato. La persona in detenzione amministrativa, se non viene rappresentata da un avvocato, se stesso o il suo rappresentante legale vengono informati sulle risultati della decisione o sulle procedure di ricorso.

(5) La durata della detenzione amministrativa del richiedente non può superare i 30 giorni. Le procedure relative alle persone in detenzione amministrativa si completano nel più breve tempo possibile. La detenzione amministrativa, se sono scomparse le condizioni, cessa immediatamente.

(6) In ogni fase della detenzione amministrativa, da parte dell'autorità competente può essere presa la decisione di prendere misure quali gli obblighi previsti dall'articolo 71 o altre misure, mettendo fine alla condizione di detenzione amministrativa.

(7) La persona in detenzione amministrativa, o il rappresentante legale o l'avvocato suo, può ricorrere al giudice penale contro la decisione della detenzione amministrativa. Il ricorso non interrompe la detenzione amministrativa. Se il ricorso è presentato all'amministrazione, deve essere immediatamente trasmesso al giudice penale competente. Il giudice penale conclude l'indagine entro cinque giorni. La decisione del giudice penale è definitiva. La persona in detenzione amministrativa, o il rappresentante legale o l'avvocato suo, possono ricorrere al giudice penale, sostenendo che le condizioni della detenzione amministrativa sono scomparse o cambiate.

(8) Ai sensi del secondo comma la persona in detenzione amministratore può ricevere visite, secondo i principi e le procedure definite dal regolamento. Alla persona in detenzione amministrativa, viene garantita l'opportunità di incontrare un rappresentante legale, un avvocato, un notaio e funzionari dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Registrazione e controllo

ARTICOLO 69 –

(1) Le domande di protezione internazionale vengono registrati dai governatori.

(2) Il richiedente, durante il processo di registrazione, deve notificare alle autorità competenti le corrette informazioni relative all'identità e se disponibili fornire documenti di viaggio che comprovino la sua identità. Al fine di garantire l'adempimento di tale obbligo, il richiedente e i suoi beni possono essere controllati.

(3) In assenza di un documento sull'identità richiedente durante il processo di registrazione, vengono utilizzate informazioni ottenute con ricerche e con confronti con le informazioni fornite dalla persona.. Nell'impossibilità di ottenere le informazioni di identificazione sull'identità del caso come risultato di ricerca, fanno fede le dichiarazioni del richiedente.

(4) Durante la registrazione saranno raccolti informazioni e documenti relativi alle ragioni per le quali la persona ha lasciato il suo paese, gli avvenimenti che gli sono accaduti dopo aver lasciato il suo paese e che sono alla base della sua domanda, le modalità e i percorsi di ingresso in Turchia, se abbia in precedenza già presentato la domanda di protezione internazionale o se abbia goduto della stessa.

(5) Ora e luogo del colloquio vengono comunicati durante il processo di registrazione.

(6) Il richiedente per cui esista il sospetto che rappresenti una minaccia per la salute pubblica viene sottoposto a controlli sanitari

(7) Durante il processo di registrazione viene rilasciato un certificato di iscrizione valido per trenta giorni che contiene le credenziali e indica che ha presentato una domanda di protezione internazionale. Il certificato di registrazione, se necessario può essere esteso per un periodo di trenta giorni. Il certificato di registrazione non è soggetto ad alcuna tassa, consente al richiedente di rimanere in Turchia.

Informazioni del richiedente e interpretariato

ARTICOLO 70 –

(1) Il richiedente viene informato durante il processo di registrazione sulle procedure da seguire per la presentazione della domanda, sui diritti e sugli obblighi nel processo di valutazione della domanda, sull' adempimento dei propri obblighi, sulle possibili conseguenze che possono verificarsi in caso di mancata cooperazione con le autorità o del mancato rispetto di tali obblighi, sulla durata e sul procedimento di ricorso.

(2) Su richiesta del richiedente, vengono forniti i servizi di interpretariato per i colloqui personali nelle fasi di presentazione della domanda, di registrazione e del colloquio.

Requisito di residenza e l'obbligo di notifica

ARTICOLO 71 –

(1) Il richiedente può essere responsabile per gli obblighi amministrativi quali il requisito di obbligo di residenza nel centro di accoglienza indicato dal richiedente, nel particolare luogo o nella provincia, e di notificare alla forma desiderata e nel periodo di tempo desiderato.

(2) Il richiedente deve registrarsi nella sistema di registrazione dell'indirizzo che è tenuto a comunicare all'ufficio del governatore.

Richiesta inaccettabile

ARTICOLO 72 –

(1) Richiedente;

a) Se ha rinnovato la stessa domanda senza indicare giustificazioni diverse,

b) Dopo aver dato il consenso alla presentazione di una domanda a suo nome, se ha fatto un altra domanda in qualsiasi fase della domanda precedente, senza mostrando un giustificato oppure dopo il rigetto della richiesta, senza fornire motivazioni diverse.

c) Se arrivato dal paese nell'ambito di applicazione dell'articolo 73,

d) Se arrivato dal paese nell'ambito di applicazione dell'articolo 74,

la decisione in merito alla domanda è inammissibile.

(2) Nel caso della comparsa delle condizioni di cui al primo comma in qualsiasi fase della valutazione, la valutazione viene sospesa.

(3) La decisione sulla inaccettabilità della domanda, viene comunicata all' interessato o al suo rappresentante legale o all'avvocato. se non viene rappresentata da un avvocato, la persona stessa o il suo rappresentante legale devono essere informati sulle procedure di ricorso.

Persone che arrivano del paese di primo asilo

ARTICOLO 73 –

(1) Nel caso si verifichi che il richiedente proviene da un altra paese da cui precedentemente è stato riconosciuto come rifugiato e ha ancora la possibilità di beneficiare di questa protezione oppure ancora beneficiare di una protezione della natura adeguata ed efficace contiene anche il principio di non espulsione; la richiesta viene considerato come inaccettabile e viene avviata l'operazione per l'invio al paese di primo asilo. Tuttavia, si può concedere il permesso di residenza nel paese fino al completamento della procedura di rinvio. Questa condizione deve essere comunicata alla per-

sona interessata. Nel caso in cui il paese descritto come paese di primo asilo non accetti l'interessato; verranno proseguite le operazioni relative alla domanda.

Coloro che provengono da paesi terzi sicuri

ARTICOLO 74 –

(1) Nel caso si verifichi che il richiedente arrivi da un paese terzo sicuro in cui ha presentato una domanda di protezione internazionale che poteva venire comportato come protezione in conformità con il Contratto o ha la possibilità di fare richiesta; la richiesta viene considerata come inaccettabile e viene avviata l'operazione per l'invio al paese di terzo sicuro. Tuttavia, può essere concesso il permesso di rimanere nel paese fino alla conclusione delle procedure di rinvio. Questa condizione deve essere comunicata alla persona interessata. Nel caso in cui il paese descritto come paese terzo sicuro non accetti l'interessato, verranno proseguite le operazioni relative alla domanda.

(2) Paesi che sono considerati come paese terzo sicuro che soddisfano le seguenti condizioni:

a) Non esistono minacce per l'incolumità personale, per la libertà delle persone a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell' appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinione politica

b) Viene applicato il principio di non inviare nel paese nel quale possono essere esposti alla tortura, a pene o a trattamenti inumani o degradanti

c) Su richiesta dello status di rifugiato di una persona e se considerato come rifugiato, vi è possibilità di ottenere protezione in conformità con il Contratto

c) La mancanza di un serio rischio per l'incolumità della persona

(3) Una valutazione separata per ogni richiedente per determinare se il paese terzo sia sicuro o no, a partire dalle relazioni esistenti tra questa persona e il paese

Colloquio

ARTICOLO 75 –

(1) Al fine di fornire un processo decisionale efficace ed equo, al titolare della domanda, entro trenta giorni dalla data di iscrizione viene effettuato un colloquio individuale. Tenendo conto della riservatezza del colloquio, alla persona viene data la possibilità di esprimersi al meglio. Tuttavia, se è necessaria la presenza di membri della famiglia, il colloquio viene fatto con i membri della famiglia, ottenuto il consenso della persona. Su do-

manda del richiedente, l'avvocato può partecipare in qualità di osservatore al colloquio

(2) Il richiedente è tenuto a collaborare con i funzionari ed è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti che possono essere di supporto alla richiesta di protezione internazionale.

(3) Colloqui con persone con esigenze speciali devono essere presi in considerazione le situazioni eccezionali di queste persone. Nel colloquio con un bambino possono essere presenti psicologi dello sviluppo del bambino, o un assistente sociale, o un genitore o rappresentante legale

(4) In caso di mancata realizzazione del colloquio viene fissata una nuova data per il colloquio e viene comunicata alla persona interessata. Tra le date dei due colloqui devono trascorrere almeno dieci giorni.

(5) Ulteriori colloqui con il titolare della domanda possono essere fatti, se ritenuto necessario.

(6) I colloqui possono essere registrati in audio o video. In questo caso la persona deve essere informata. Viene redatto un protocollo al termine di ogni colloquio e copia viene rilasciata alla persona intervistata.

Identificazione del richiedente della protezione internazionale

ARTICOLO 76 –

(1) Al richiedente che ha completato il colloquio e, se ci sono, ai membri della famiglia che lo hanno accompagnato, viene rilasciato una carta d'identità del richiedente di protezione internazionale che indica la domanda di protezione internazionale e che contiene il numero di identificazione straniero, per il periodo di sei mesi. La carta d'identità di coloro la cui domanda è incompleta, viene prolungata per un periodo di sei mesi.

(2) Per coloro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 72 e dell'articolo 79, i membri della famiglia non possono prendere la Carta d'Identità.

(3) La forma e il contenuto della carta d'identità viene determinato dalla Direzione Generale.

(4) La carta d'identità, non è soggetta ad alcuna tassa e sostituisce il permesso di soggiorno.

Ritiro della domanda o considerata ritirata

ARTICOLO 77 –

(1) del Richiedente;

a) Di dichiarare per iscritto che ha ritirato la domanda,

b) Non presentarsi al colloquio per tre volte consecutive, senza giustificazioni

c) Di fuggire dal luogo di detenzione amministrativa,

ç) Come senza scusa; non soddisfa tre volte di fila l'obbligo di notifica, non si reca al luogo di residenza o abbandona il luogo di residenza, senza permesso,

d) L'opposizione alla ricezione dei dati personali,

e) Non rispettare i termini e gli obblighi del colloquio,

viene considerata che la domanda è ritirata e la procedura di valutazione viene interrotta.

Decisione

ARTICOLO 78 –

(1) La domanda viene evasa entro sei mesi dalla data di registrazione dalla direzione generale. Nel caso in cui la decisione non può essere presa in questo periodo, il richiedente viene informato .

(2) Le decisioni emesse su base individuale. Fatta salvo il sesto comma dell'articolo 64, la domanda fatta a nome della famiglia viene considerata complessivamente, e la decisione riguarda tutti i membri della famiglia.

(3) Nella decisione sulla domanda, le condizioni generali esistenti del paese di origine o di residenza precedente e le esigenze personali del richiedente vengono presi in considerazione.

(4) Se al richiedente, può essere fornita la protezione contro la minaccia di persecuzione o del danno grave in una certe regione del paese del quale è cittadino o del paese di residenza precedente e se il richiedente può viaggiare e stabilirsi in modo sicuro nella parte di quella paese, può essere deciso che il richiedente non ha bisogno di protezione internazionale.

(5) L'esistenza dello stato del quarto paragrafo, non esclude l'applicazione per tenere sotto revisione completa.

(6) La decisione viene comunicata all' interessato o al suo rappresentante legale o all'avvocato. Nella comunicazione di una decisione negativa, i motivi e la base giuridica della decisione vengono indicati. Se la persona non è rappresentata da un avvocato, la persona stessa o il suo rappresentante legale devono essere informati sulle procedure di ricorso.

Valutazione accelerata

ARTICOLO 79 –

(1) Del Richiedente;

a) Il non aver fatto riferimento alle motivazioni che richiedono la protezione internazionale, quando presentano i motivi alla presentazione della domanda

b) Induzione in errore delle autorità, utilizzando documenti falsi o presentando informazioni e documenti falsi oppure non presentando le informazioni ed i documenti che potrebbero influenzare negativamente la decisione ,

c) Distruzione dei documenti di identità o di viaggio allo scopo di rendere difficile l'individuazione della identità o nazionalità

ç) Essere sotto detenzione amministrativa in attesa di espulsione,

d) Presentare una domanda solo al fine di rinviare e di prevenire l'attuazione di una decisione come espulsione dalla Turchia

e) Pericolo attuale per l'ordine pubblico o per motivi di sicurezza pubblica, o che sono stati deportati precedentemente dalla Turchia,

f) Di fare una nuova domanda dopo che la precedente è stata considerata come ritirata

nei casi, le domande vengono valutate su base accelerata.

(2) Al richiedente la cui domanda è considerata come accelerata, viene fatto il colloquio entro tre giorni dalla data della domanda. La domanda viene conclusa entro cinque giorni al massimo, dopo il colloquio.

(3) Le domande che sono state valutate in base a questo articolo, quelle il cui esame si considera richiederà molto tempo, possono essere rimosse delle valutazione accelerato.

(4) Le domande dei bambini non accompagnati non possono considerarsi accelerate.

Ricorso amministrativo e giurisdizionale

ARTICOLO 80 –

(1) Facendo ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale contro le decisioni in conformità con le disposizioni della presente parte; si applicano le seguenti disposizioni :

a) Un rappresentante legale o l'avvocato possono fare ricorso entro dieci giorni dalla notifica della decisione alla commissione sulla valutazione di protezione internazionale dalla persona, da un rappresentante legale o dall'avvocato. Ci si può rivolgere ad un tribunale nei confronti delle operazioni effettuate secondo le disposizioni degli articolo 68, 72 e 79

b) La decisione dopo ricorso amministrativo, viene comunicata all' interessato o al suo rappresentante legale o all'avvocato. In caso di

decisione negativa per una persona che non viene rappresentata da un avvocato, la persona stessa o il suo rappresentante legale devono essere informati sul risultato della decisione, sulle procedure e i termini di ricorso.

c) il Ministero può modificare il processo d'appello amministrativo che sono state fatte contro le decisioni prese.

ç) La persona stessa, il suo rappresentante legale o l'avvocato, possono fare richiesta al giudice amministrativo competente, con l'eccezione del controllo giurisdizionale di cui all'articolo 68, contro le decisioni prese ai sensi dell'articolo 72 e dell'articolo 79, quindici giorni dalla notifica della decisione, contro le altre decisioni e le transazioni amministrative entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

d) Le domande presentate alla Corte, ai sensi dell'articolo 72 e dell'articolo 79, devono essere evase entro quindici giorni. La decisione della corte in questo senso è definitiva.

e) In attesa dell'esito del processo di appello o giudiziario la permanenza nel paese della persona in questione viene consentito.

Servizi legali e di consulenza

ARTICOLO 81 –

(1) Il richiedente e le persone che hanno lo status di protezione internazionale, scritto nel presente capitolo per quanto riguarda l'attività e le operazioni, possono essere rappresentati da un avvocato del quale devono assumersi le spese

(2) Al richiedente e alla persona che gode dello status di protezione internazionale e che non ha la possibilità di affrontare le spese legali, fronte del business e delle operazioni di cui al presente capo, ai sensi delle disposizioni della legge n ° 1136 riguardante i doveri di assistenza legale viene garantita la presenza dell'avvocato .

(3) Il richiedente e la persona che godono dello status di protezione internazionale possono usufruire di servizi di consulenza forniti da organizzazioni non governative.

Residenza condizionata del rifugiato e di chi gode dello status della protezione sussidiaria

ARTICOLO 82 –

(1) Il rifugiato condizionato e la persona che gode dello status di protezione sussidiaria, possono essere obbligati dalla direzione generale a risiedere in

una provincia particolare ed a fare una dichiarazione con le procedure e il tempo determinati, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica.

(2) Queste persone devono registrarsi nella sistema di registrazione dell'indirizzo, indirizzo che sono tenuti a comunicare all'ufficio del governatore.

Documenti di identità dello status di protezione internazionale

ARTICOLO 83 –

(1) A coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato vengono emessi documenti d'identità stranieri con un numero di identificazione di validità triennale.

(2) A coloro a cui è stato concesso lo status di rifugiato condizionato e di protezione sussidiaria, vengono emessi documenti d'identità stranieri con un numero di identificazione di validità annuale.

(3) La carta d'identità nella comma primo e secondo non è soggetta ad alcuna tassa e sostituisce il permesso di soggiorno. (3) La forma e il contenuto della carta d'identità vengono determinati dalla Direzione Generale.

Documento di viaggio

ARTICOLO 84 –

(1) Il documento di viaggio indicato nel Contratto per i rifugiati viene rilasciato dai governatori

(2) Le domande del rifugiato condizionale e del titolari di protezione sussidiaria sui documenti di viaggio vengono valutate nel quadro dell'articolo 18 della legge n ° 5682.

Cessazione dello status di protezione internazionale

ARTICOLO 85 –

(1) La persona che ha lo status di protezione internazionale;

a) Se si è volontariamente avvalsa di nuovo della protezione del paese di nazionalità,

b) Se riacquista volontariamente la cittadinanza che aveva perso,

c) Se ha acquisito una nuova cittadinanza e se gode della protezione delpaese di cittadinanza,

ç) Se torna volontariamente di nuovo nel paese che aveva lasciato per paura di persecuzioni

d) Se venute meno le condizioni che gli hanno garantito lo status può beneficiare della protezione del paese di cui è cittadino

e) Se da apolide può ritornare alla sua residenza abituale, sono venute meno le condizioni che forniscono lo status,

lo status di protezione internazionale scade.

(2) Con osservazione della comma (d) ed (e) del primo paragrafo, la verifica se sono ancora presenti le condizioni per la concessione dello statuto oppure se siano intervenute modificazioni rilevanti e permanenti

(3) La scomparsa delle condizioni che hanno portato alla concessione della protezione secondaria oppure una loro trasformazione tale da non rendere più necessaria la protezione provocano la scadenza dello statuto stesso. Si valuta se le modificazioni accadute alle condizioni che hanno portato alla concessione dello statuto siano rilevanti e permanenti

(4) In caso di comparsa dei requisiti di cui al comma primo e terzo lo status è soggetto ad un riesame. Dopo aver comunicato per iscritto il riesame del suo stato e le ragioni che lo hanno motivato è concessa alla persona la possibilità di comunicare a voce o per iscritto le ragioni che rendono necessario il mantenimento dello statuto.

(5) Comprese le ragioni e le basi giuridiche della decisione di cessazione, sono comunicati all'interessato o al suo rappresentante legale o all'avvocato. Se la persona non viene rappresentata da un avvocato, la persona stessa o il suo rappresentante legale devono essere informati sulle procedure e sui tempi di ricorso.

Annullamento dello status di protezione internazionale

ARTICOLO 86 –

(1) Della persona che gode dello status di protezione internazionale;

a) L'uso di documenti falsi, frodi, inganni causati o dato lo status di coloro che non dichiarano la verità,

b) di coloro che avuto lo statuto si accerti che ne dovevano essere esclusi per l'articolo 54,

lo status viene annullato.

(2) Le ragioni e le basi giuridiche della decisione di annullamento, vengono comunicate all'interessato o al suo rappresentante legale o all'avvocato. Nel caso non sia rappresentata da un avvocato, la persona stessa o il suo rappresentante legale devono essere informati sulle procedure di ricorso.

Sostegno per il rimpatrio volontario

ARTICOLO 87 –

(1) A coloro dei richiedenti e dei titolari dello status di protezione internazionale che desiderano ritornare volontariamente viene fornito un sostegno finanziario e naturali.

(2) La direzione generale può effettuare la procedura del ritorno volontario collaborando con le organizzazioni internazionali, con le organizzazioni e istitute pubbliche e con le organizzazioni non governative.

TERZA SEZIONE
Diritti e obblighi

Principi generali dei diritti e degli obblighi

ARTICOLO 88 –

(1) Le persone che godono dello status di protezione internazionale, sono esenti del requisito della reciprocità.

(2) Non deve essere interpretato che i diritti e le opportunità garantite ai richiedenti, alle persone respinte o titolari dello status di protezione internazionale, sono maggiori dei diritti e delle opportunità garantite ai cittadini turchi.

Accesso ai servizi ed all'assistenza

ARTICOLO 89 –

(1) Il richiedente o la persone che godono dello status di protezione internazionale, e i membri della famiglia della persona possono beneficiare dei servizi di istruzione primaria e secondaria.

(2) Coloro che dipendono dai richiedenti e dai titolari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza e ai servizi sociale.

(3) Tra le persone richiedenti o titolari dello status di protezione internazionale;

a) Coloro che non hanno l'assicurazione sanitaria e la capacità di pagare, sono soggetti alle disposizioni della sicurezza sociale e della sanità Diritto delle Assicurazioni Generali n.5510 del 31/05/2006. Per il pagamento dei premi di assicurazione sanitaria delle persone che beneficeranno dall'assicurazione sanitaria generale viene fornita un'indennità al bilancio della direzione generale. I pagamenti del premio da parte della direzione generale o tutto il premio in base al loro tasso specifico di retribuzione sono necessari.

b) Qualora si accerti che la domanda sia stata presentato solamente per avere accesso gratuito alle cure mediche al massimo entro dieci giorni si comunica alla sicurezza sociale la fine della assicurazione sanitaria

(4) Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro;

a) Il richiedente o rifugiato condizionato, sei mesi dopo la data della domanda di protezione internazionale, può chiedere di ricevere un permesso di lavoro.

b) Il rifugiato o il titolare dello status di protezione sussidiaria a partire dall'ottenimento dello status possono lavorare sia da autonomi che da dipendenti. Fatte valide le disposizioni presenti nella legislazione vigente relativi alle occupazioni e alle professioni nelle quali gli stranieri non possono essere impiegati. Il documento di identità fornito al rifugiato e al titolare dello status di protezione sussidiaria sostituisce il permesso di lavoro e questa informazione viene riportata nel documento stesso.

c) L'accesso al mercato del lavoro del rifugiato e del titolare dello status di protezione sussidiaria, la posizione nel mercato del lavoro e gli sviluppi della vita lavorativa insieme alle condizioni economiche e dell'occupazione settoriale in determinati condizioni possono subire delle limitazioni per quanto riguarda il settore dell'agricoltura dell'industria e dei servizi, determinate professioni, determinati settori di lavoro, la proprietà e la zona geografica. Tuttavia il rifugiato e il titolare dello status di protezione sussidiaria che risiede regolarmente in Turchia da tre anni, che sia coniugato con un cittadino turco o che sia figlio di un cittadino turco vengono esentati da queste limitazioni.

ç) I principi e le procedure relative all'attività lavorativa del richiedente o del titolare dello status di protezione internazionale vengono determinate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prendendo il parere del Ministero.

(5) Con l'eccezione di cui all'articolo 2 e all'articolo 79, che si trova ad essere nel bisogno del richiedente, con l'approvazione del Ministero delle Finanze, nel quadro dei principi e delle procedure di indennità può essere indicato dal ministero.

Responsabilità

ARTICOLO 90 –

(1) Il richiedente o il titolare dello status di protezione internazionale, in aggiunta agli obblighi della presente sezione per iscritto, è tenuto

a) A riferire entro trenta giorni informazioni aggiornate sullo stato di lavoro,

b) A notificare entro trenta giorni i ricavi, i beni mobili e immobili,

c) A notificare i cambiamenti di indirizzo, d'identità e di stato civile entro venti giorni,

ç) a rimborsare interamente o parzialmente nel caso venga accertato che ha usufruito di prestazioni mediche, di aiuti o di altri sostegni ai quali non aveva diritto

d) Nell'ambito della direzione generale a compiere le cose della questa sezione,

è obbligato.

(2) A coloro che non rispettano le responsabilità sopra riportate o coloro a cui è stata respinta la domanda per lo status della protezione internazionale possono essere applicate delle limitazioni per quanto riguarda il godimento dei diritti, esclusi quelli relativi all'istruzione e alla salute. Il provvedimento di limitazione ha un carattere individuale. La decisione viene comunicata per iscritto all' interessato o al suo legale rappresentante o al suo avvocato. Per coloro che non sono rappresentati da un avvocato, la persona stessa o il suo rappresentante legale devono essere informati sulle procedure di ricorso.

QUARTA PARTE
Protezione temporanea e altre disposizioni sulla protezione internazionale

Protezione Temporanea

ARTICOLO 91 –

(1) Alle persone che costrette ad abbandonare il loro paese o impossibilitate a farvi ritorno arrivino in massa ai nostri confini con lo scopo di trovare una protezione urgente e temporanea o agli stranieri che oltrepassano i nostri confini può essere riconosciuta la protezione temporanea

(2) L'accettazione di queste persone in Turchia, la permanenza, i diritti e le necessità, le procedure da svolgere alla loro uscita dalla Turchia, il coordinamento e la cooperazione tra le istituzioni nazionali e internazionali rispetto alle precauzioni da prendere contro movimenti di massa, la determinazione delle competenze degli organismi e delle istituzioni preposte a livello centrale e locale vengono stabiliti da regolamenti emanati dal consiglio dei ministri.

Cooperazione durante le procedure di protezione internazionale

ARTICOLO 92 –

(1) Le questioni Ministero legate ai processi di protezione internazionale in questa sezione per iscritto, datato 05.05.1969 e numerati 1173 nelle relazioni internazionali, nel quadro della legge sulle all'attuazione e al coordinamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è possibile collaborare con altre organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative.

(2) Nell'accertarsi che le responsabilità previste dall'accordo vengano rispettate si garantisce la necessaria cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il Ministero è responsabile di determinare la protezione internazionale, le domande, le valutazioni e il processo decisionale nel quadro di questa legge. A questo scopo il ministero è responsabile di stipulare protocolli che non abbiamo il valore di accordi internazionali con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sentito il parere del ministero degli affari esteri.

(3) Alle persone che abbiamo fatto domanda della protezione internazionale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati viene garantito l'accesso alle informazioni relative alla domanda, a condizione che il richiedente lo accetti, fin dai valichi di frontiera.

Informazioni del Paese di origine

ARTICOLO 93 –

(1) Esame delle domande di protezione internazionale, efficace ed equo processo decisionale, al fine di determinare la precisione dei fatti addebitati dai paesi candidati di origine, di transito e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati che risiedono le risorse e le informazioni aggiornate vengono raccolti da altre fonti.

(2) La creazione di un di informazione nel paese di origine, la raccolta di informazioni, la loro archiviazione, la gestione del sistema, l'uso di importanti istituzioni pubbliche e le organizzazioni, l'apertura all'uso da parte di organizzazioni e istituzioni pubbliche viene definito nel quadro dei principi e delle modalità che saranno fissati dalla direzione generale.

Trattamento dei dati personali e di accesso al file personale

ARTICOLO 94 –

(1) La segretezza di tutte le informazioni e dei documenti del richiedente o titolare dello status di protezione internazionale è basilare.

(2) Tuttavia, il richiedente e titolare dello status di protezione internazionale o il legale rappresentante legale della persona, può esaminare le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e può averne una copia. Non possono essere fornite o esaminate le informazioni che abbiano rilevanza per la prevenzione dei crimini, per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico

Centri di accoglienza

ARTICOLO 95 –

(1) È essenziale per soddisfare le esigenze abitative del richiedente o della persona che possiede uno status di protezione internazionale.

(2) Il direttore generale può istituire dei centri di accoglienza e di protezione in grado di rispondere ai bisogni di riparo, cibo, salute, sociali e altri bisogni.

(3) Viene data la priorità per sistemazione dei proprietari con esigenze speciali nei centri.

(4) I centri di accoglienza vengono gestiti dai governatori. Il direttore generale fa gestire i centri; in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni, la Mezzaluna Rossa turca e competenza nel campo della migrazione dal protocollo opera nelle associazioni di interesse pubblico .

(5) Il richiedente o la persona che possiede lo status protezione internazionale che risiedono al di fuori del centro di accoglienza e alloggio e familiari possono beneficiare dei servizi di questi centri.

(6) Centri di accoglienza e di alloggio servizi forniti attraverso l'acquisto del file eseguibile.

(7) Preserva l'integrità delle famiglie entro ii limiti del possibile.

(8) I rappresentanti delle organizzazioni non governative con esperienza nel campo della migrazione, possono visitare i centri di espulsione con l'autorizzazione della direzione generale.

(9) I principi e le procedure di costituzione, l'amministrazione e il funzionamento dei centri di accoglienza vengono organizzati secondo regolamenti.

SEZIONE QUARTA
Stranieri E Disposizioni Comuni Sulla Protezione Internazionale

Armonizzazione

ARTICOLO 96 –

(1) Il direttore generale, usufruendo dei suggerimenti e dei contributi delle organizzazioni internazionali, delle università, delle associazioni della società civile, delle amministrazioni locali, delle organizzazioni e istituzioni pubbliche, può prendere iniziative di armonizzazione, allo scopo di far ottenere informazioni e competenze in grado di facilitare l'azione autonoma senza l'intervento di una persona terza in tutti i settori della vita sociale, nel nostro paese, nel paese in cui siano stati reinsediati o nei paesi nei quali abbiamo fatto ritorno.

(2) Gli stranieri possono partecipare ai corsi descritti nel livello di base la struttura politica del paese, la lingua, il sistema giuridico, la cultura e la storia dei diritti e degli obblighi.

(3) L'uso di beni pubblici e privati e dei servizi, l'istruzione e l'accesso alle attività economiche, corsi di comunicazione sociale e culturale, in materie quali i servizi sanitari di base, formazione a distanza, e così via sistemi di pubblicità e di informazione delle attività, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative nella Direzione Generale, in collaborazione con il ampliato.

Obbligo di rispettare l'invito

ARTICOLO 97 –

(1) Gli stranieri, richiedenti e i titolari dello status di protezione internazionale;

a) La necessità di una indagine sul loro ingresso o soggiorno in Turchia,

b) L'esistenza della possibilità di adozione di un provvedimento di espulsione,

c) La notifica delle procedure per l'attuazione della presente legge,

per questi motivi possono essere convocati al governatorato o alla direzione generale. Nel caso non si risponda alla convocazione o esistano seri dubbi che non si risponda gli stranieri possono essere condotti dalla forza pubblica senza essere convocati., o senza invitare gli stranieri possono essere attivate dalle forze dell'ordine. Questa procedura non può essere

presa come detenzione amministrativa e il periodo di acquisizione di informazioni non può superare le quattro ore.

Obblighi dei vettori

ARTICOLO 98 –

(1) I vettori sono tenuti

a) A riportare indietro in un paese che li accetti con certezza o nel paese da cui sono arrivati quegli stranieri che hanno fatto ingresso in Turchia, siano arrivati ai valichi di frontiera per transitare dalla Turchia e , per qualsiasi ragione, il cui transito o ingresso in Turchia siano stati rifiutati.

b) A garantire l'andata e il ritorno degli accompagnatori nei casi in cui è stato ritenuto necessario che lo straniero venga accompagnato. Per entrare nel paese o dei paesi di transito per qualsiasi motivo, di attraversare il confine cancelli stranieri hanno portato il transito in Turchia e le voci disapprovate Turchia, tornano o del loro trasporto in un paese saranno considerate definitive,

c) A controllare i documenti e i permessi delle persone che trasportano

(2) Il direttore generale ai vettori che portano viaggiatori ai valichi di frontiera, può chiedere informazioni relative alle persone che trasporteranno prima del loro viaggio in Turchia.

(3) Il primo e secondo comma, i principi e le procedure da applicare tra le passività connesse al Ministero e dei Trasporti, è rilasciato congiuntamente dal Ministero degli Affari marittimi e delle comunicazioni.

Dati Personali

ARTICOLO 99 –

(1) I dati relativi agli stranieri, ai titolari dello status del richiedente e di protezione internazionale, sono raccolti, protetti, archiviati e utilizzati in base ai regolamenti della direzione generale o dei governatorati in conformità ai trattati internazionali la Direzione generale o il governatorato, prese in conformità della legislazione in materia, ed è firmatario di accordi internazionali, mantenuti, conservati e utilizzati.

Notifica

ARTICOLO 100 –

(1) Le operazioni della notifica relative alla questa Legge, vengono fatte in conformità con le disposizioni della Legge di Notifica n.7201 del 11/2/1959.

(2) Procedure di notifica del presente atto, essere effettuate secondo le disposizioni della legge n ° 7201, del 11/2/1959.

I Tribunali amministrativi competenti

ARTICOLO 101 –

(1) Consultato in merito all'attuazione della presente legge, il giudice amministrativo nel caso in cui se si trova in un luogo più di un tribunale amministrativo tribunale amministrativo, che può essere visto in questi casi è determinato dal Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri.

Sanzione pecuniaria amministrativa

ARTICOLO 102 –

(1) Se non è necessaria una sanzione più grave in base ad altre leggi

a) In violazione dell'articolo 5, clandestini che entrano illegalmente in Turchia o escono illegalmente dalla Turchia e clandestini che tentano di lasciare la comunità, circa duemila lire turche

b) Le voci in conformità con il primo e il secondo comma dell'articolo 9 anche se è vietato in Turchia per coloro che sono in grado di entrare la Turchia in mille lire turche

c) Mille lire turche per stranieri che non lasciano la Turchia in un periodo dal primo comma dell'articolo 56,

ç) Coloro che sono fuggiti durante il procedimento di cui agli articolo 57, 58, 60 e 68, mille lira turche

viene applicato un sanzione amministrativa.

(2) Sanzione amministrativa in caso di ripetuta infrazione prescritta in un anno di calendario, le multe sono aumentate della metà.

(3) Applicazione di sanzioni amministrative in questo articolo della legge non esclude l'applicazione di altre misure amministrative.

(4) Sanzioni amministrative pecuniarie in questo articolo, vengono applicati dai governatori e dalle unità delle forze dell'ordine. Le ammende devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica.

SEZIONE QUINTA
Dırezıone Generale Dell'immigrazione

PRIMA SEZIONE
Organizzazione, compiti e autorizzazione

L'organizzazione

ARTICOLO 103 –

(1) La direzione generale del dipartimento della migrazione all'interno del ministero dell'interno è stata istituita allo scopo di gestire le procedure relative alla protezione delle vittime del traffico di esseri umani, l'ingresso e il soggiorno di stranieri in Turchia, la loro uscita e espulsione, la protezione internazionale, la protezione transitoria e per la protezione delle vittime della tratta di esseri umani affari e di attuare politiche e strategie in materia di migrazione, al fine di garantire il coordinamento tra le organizzazioni e le istituzioni su questi temi

Compiti e competenze

ARTICOLO 104 –

(1) Gli obblighi e le competenze della direzione generale sono i seguenti:

a) Nel campo della migrazione, lo sviluppo della legislazione e la capacità amministrativa, effettuare studi sulle politiche e le strategie decise dal Consiglio dei ministri per monitorare e coordinare l'attuazione delle politiche e delle strategie.

b) Fornire servizi di segreteria del Consiglio di politica d'immigrazione, di monitorare l'attuazione delle decisioni del consiglio

c) Svolgere attività commerciali e le operazioni relative alla migrazione

ç) Svolgere i compiti assegnati alla Legge di Alloggiamento n. 5543 del 19/9/2006

d) Eseguire azioni relative alla protezione delle vittime della tratta di esseri umani

e) Identificare le persone apolidi in Turchia, e gestire le procedure relative a queste persone

f) Gestire le procedure relative ai processi di armonizzazione

g) Gestire le procedure relative alla protezione temporanea

ğ) Garantire il coordinamento tra le organizzazioni e le istituzioni pubbliche interessate e le forze di polizia con lo scopo di combattere l'immigrazione clandestina, implementare le azioni di prevenzione e monitorare le procedure di applicazione

h) La programmazione delle attività delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni nel campo della pianificazione della migrazione e di progetto, per aiutare a valutare e approvare le proposte di progetto, monitorare i lavori e progetti realizzati in questo lavoro, e per sostenere la realizzazione di progetti in conformità delle norme internazionali

ı) Svolgere gli altri compiti determinati dai regolamenti

(2) La direzione generale ha il compito di garantire il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni internazionali e del settore privato, le organizzazioni della società civile, le amministrazioni locali, le università, le organizzazioni e istituzioni pubbliche

(3) La direzione generale ai sensi della presente legge, deve soddisfare senza ritardi le domande provenienti da organizzazioni e istituzioni competenti

SECONDA SEZIONE
Consiglio della Politica dell'Immigrazione

Il Consiglio della Politica dell'Immigrazione e suoi compiti

ARTICOLO 105 –

(1) Il Consiglio della Politica dell'Immigrazione presieduto dal Ministro degli Affari Interni, della famiglia e delle politiche sociali dell'Unione Europea, del Lavoro e della Previdenza Sociale, Affari Esteri, dell'Interno, Cultura e Turismo, Finanza, Pubblica Istruzione, Sanità e Trasporti, Affari marittimi e delle comunicazioni Sottosegretario del Presidente dei turchi all'estero e Comunità correlati composto dal Direttore Generale dell'Immigrazione e amministrazione. Secondo l'ordine del giorno della riunione, i ministeri competenti, le organizzazioni non governative nazionali o internazionali e rappresentanti di altre agenzie e organizzazioni possono essere invitati alla riunione.

(2) Il Consiglio, su invito del Presidente del Consiglio si riunisce almeno una volta ogni anno. Se lo ritiene necessario il Presidente del Consiglio ha la facoltà di chiedere al consiglio di riunirsi in sessione straordinaria. Il giorno della riunione è stabilito dal presidente, previa consultazione con i membri. I servizi di segreteria del consiglio, sono effettuate dalla Direzione Generale.

(3) Compiti del Consiglio sono i seguenti:

a) Determinare le politiche migratorie della Turchia e strategie, per monitorarne l'attuazione
b) Preparare i documenti in materia di migrazione e di applicazione dei documenti di strategia di programma
c) Determinare i metodi e le misure da applicare in caso di afflusso massiccio
ç) Determinare principi e procedure relativi all'ingresso e alla permanenza degli stranieri che arrivino in Turchia in massa a causa di ragioni umanitarie
d) In conformità con le raccomandazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale definire la forza lavora straniera necessaria alla Turchia e sentito il parere del ministero dell'alimentazione, della zootecnia e dell'agricoltura determinare le procedure per gli stranieri che verranno in Turchia per lavori stagionali nel settore dell'agricoltura
e) Determinare le condizioni per il permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato agli stranieri
f) La cooperazione con i paesi stranieri e le organizzazioni internazionali attive nel campo degli studi migratori in questo campo per determinare il quadro
g) Il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni che operano nel campo delle decisioni migratorie al fine di garantire

TERZA SEZIONE
Organizzazione centrale, provinciale e internazionale
Unità di Servizio

Organizzazione

ARTICOLO 106 –

(1) La direzione generale consiste nell'organizzazione centrale, provinciale e internazionale

(2) L'organizzazione centrale della Direzione generale allegata (I) mostrato nella tabella.

Direttore Generale

ARTICOLO 107 –

(1) Il direttore generale è la massima autorità della Direzione Generale e responsabile verso il Ministro.

(2) Compiti del direttore generale sono i seguenti:

a) Direzione generale della legislazione, in conformità con le politiche del governo per gestire il programma

b) La legislazione necessaria per svolgere il lavoro della direzione generale su questioni di competenza della strategia scelta, in linea con gli obiettivi e le misure di performance per la gestione della direzione generale

c) Supervisionare le attività e le operazioni della direzione generale, sistemi di gestione, revisione e sovrintendere alla funzionalità del sistema di corporate governance e dei processi di gestione al fine di garantire lo sviluppo

ç) Determinare le strategie a medio e lungo termine e le politiche della Direzione generale per questo scopo, le organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, università e garantire la cooperazione

d) Garantire la cooperazione e il coordinamento con le istituzioni e organizzazioni pubbliche nelle materie che rientrano nel loro campo di azione (3) Possono essere nominati due vide direttori generali nel coordinamento e nella gestione della direzione generale. I vice direttori generali devono svolgere i compiti assegnatigli dal direttore generale e sono responsabili di fronte al direttore generale.

Unità di Servizio

ARTICOLO 108 –

(1) Le Unità di Servizio della direzione generale e le loro competenze sono le seguenti:

a) Direzione del Dipartimento degli Stranieri

1) Gestire le procedure e le operazioni relative alla migrazione programmata

2) Gestire le procedure e le operazioni relative alla migrazione spontanea

3) Svolgere le mansioni assegnate al Ministero nel Legge n.5543

4) Gestire le procedure e le operazioni relative agli apolidi in Turchia

5) Garantire il coordinamento tra le organizzazioni e le istituzioni pubbliche competenti e le forze dell'ordine allo scopo di combattere l'immigrazione spontanea

6) Assolvere agli obblighi relativi agli apolidi e ai cittadini dei paese terzi determinati dagli accordi di ammissione dei quali la Turchia è controparte

7) Svolgere le altre mansioni assegnate dal Direttore Generale.

b) Direzione del Dipartimento di Protezione Internazionale

1) Gestire le procedure e le operazioni relative alla protezione internazionale
2) Eseguire le azioni relative alla protezione temporanea
3) Raccogliere e aggiornare le informazioni sui paesi di origine,
4) Gestire le altre procedure e operazioni assegnate dal direttore generale.

c) Direzione del Dipartimento di Protezione delle vittime della tratta di esseri umani
   1) Gestire le procedure e le operazioni relative relative alla protezione delle vittime della tratta di esseri umani
   2) Gestire le procedure e le operazioni relative relative alla protezione delle vittime della tratta di esseri umani
   3) Installare , utilizzare e far gestire le linee di aiuto per le vittime della tratta di esseri umani,
   4) Svolgere le altre mansioni assegnate dal Direttore Generale.

ç) Direzione del Dipartimento di Politica e dei Progetti di Potenza
   1) Effettuare studi per determinare il campo di politiche e strategie di migrazione, e di monitorare e coordinare l'attuazione delle politiche e delle strategie
   2) Fornire servizi di segreteria del Consiglio di politica d'immigrazione, di monitorare l'attuazione delle decisioni del consiglio
   3) Realizzare progetti nel campo della migrazione,
   4) La programmazione delle attività delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni al campo della pianificazione della migrazione e di progetto, per aiutare a valutare e approvare le proposte di progetto, monitorare i lavori e progetti realizzati in questo lavoro, e per sostenere la realizzazione di progetti in conformità delle norme internazionali
   5) Compiere ricerche nel settore delle analisi di migrazione, di ricerca e di impatto o di fare,
   6) Nel caso di cooperazione con l'Istituto di Statistica Turco in materia d'immigrazione pubblicare statistiche relative alle vittime e alla lotta alla tratta di esseri umani
   7) Preparare e pubblicare una relazione annuale sulla migrazione,
   8) Svolgere le altre mansioni assegnate dal Direttore Generale.

d) Direzione del Dipartimento di Integrazione e di Comunicazione
   1) Gestire le procedure e le operazioni relative all'armonizzazione reciprocamente con i paesi stranieri

2) Obbligo di informare il pubblico su questioni nel campo della direzione generale e di lavorare per aumentare la consapevolezza del pubblico,
3) Pianificare e svolgere le attività di stampa e di relazioni pubbliche,
4) Svolgere le altre mansioni assegnate dal direttore generale.

e) Direzione del Dipartimento di Tecnologia Informatica
1) Costituire e gestire i sistemi di informazione che sono legati alle funzioni della Direzione Generale
2) Nell'ambito di applicazione della presente legge, la conservazione, lo stoccaggio e l'uso delle infrastrutture per lo svolgimento delle operazioni di business
3) Garantire la comunicazione tra le unità Quartiere generale, i documenti elettronici di registrazione, obblighi di comunicazione connessi con il software in dotazione smistamento e distribuzione di IT e, per creare e sviluppare
4) Svolgere le altre mansioni assegnate dal Direttore Generale.

f) Direzione del Dipartimento degli Affari Esteri
1) Problemi legati ai compiti della direzione generale di altri paesi e organizzazioni internazionali che operano nella zona per effettuare la comunicazione e la cooperazione, e di coordinamento necessarie per assicurare la connessione, per condurre studi per nuove aree di cooperazione,
2) Garantire il funzionamento delle relazioni con l'Unione Europea nei settori che rientrano nel campo d'azione della direzione generale,
3) Gestire le procedure relative alla nomina del personale della direzione generale per incarichi temporanei all'estero
4) Programmare i viaggi del personale competente e delle delegazioni straniere in Turchia nei settori di competenza della direzione generale
5) Monitorare le iniziative e gli sviluppi nei paesi stranieri nei settori che rientrano nelle competenze della direzione generale
6) Gestire i contatti con le autorità competenti nel settore della migrazione presso le rappresentanze diplomatiche in Turchia
7) Svolgere le altre mansioni assegnate dal Direttore Generale.

g) Direzione del Dipartimento di Sviluppo di Strategia
1) sviluppo di strategie e unità di servizi finanziari a fare i compiti, della Legge di Gestione e Controllo delle Finanze Pubbliche

n.5018 del 10/12/2003, della Legge di Controllo e di Gestione delle Finanze Pubbliche n.5436 del 22/12/2005 dell'articolo 15 della Legge che Modifica Alcune Leggi e Decreti e altri legislativi,

2) Svolgere le altre mansioni assegnate dal Direttore Generale.

ğ) Consulenza Legale

1) N ° 659, in data 09/26/2011 bilancio generale e le Pubbliche Amministrazioni e le Amministrazioni di bilancio speciale, le disposizioni del decreto legge sulla servizi di esecuzione di fare i compiti assegnati dalle persone giuridiche,

2) Svolgere le altre mansioni assegnate dal Direttore Generale.

h) Direzione del Dipartimento delle Risorse Umane

1) Direzione generale della pianificazione manodopera e politica delle risorse umane e lo sviluppo del sistema e di condurre studi e formulare proposte per l'istituzione di criteri di performance,

2) Responsabile appuntamento Personale d'ufficio, il trasferimento, la promozione, la pensione e altro personale per svolgere le operazioni,

3) Svolgere le altre mansioni assegnate dal Direttore Generale.

ı) Direzione del Dipartimento dei Servizi di Supporto

1) Noleggio e acquisto ai sensi della Legge 5018 per svolgere il loro lavoro, pulizia, sicurezza, illuminazione, riscaldamento, riparazione, o effettuare servizi di trasporto e simili,

2) Direzione Generale di beni mobili ed immobili per motivi di legge per effettuare le operazioni,

3) Organizzare e svolgere le attività di documentazione generale e degli archivi,

4) Gestire e pianificare i servizi di emergenza, calamità naturali e protezione civile della direzione generale

5) Secondo la Legge n ° 4982, in data 10.09.2003 Diritto di applicazioni informatiche per l'accesso alle informazioni modo efficace, veloce e preciso di adottare le misure necessarie per concludere,

6) Istituire, gestire o dare in gestione i centri e le case rifugio per le vittime della tratta di esseri umani

7) Svolgere le altre mansioni assegnate dal Direttore Generale.

i) Direzione del Dipartimento della Pubblica Istruzione

1) Costituire e gestire sistemi di informazione che sono legati alle funzioni della Direzione Generale

2) Qualificato per fare le pubblicazioni scientifiche,

3) Preparare seminari, convegni, conferenze e altri eventi,
4) Pubblicazioni internazionali, legislazione, sentenze e altri documenti e informazioni per il monitoraggio, la compilazione, e presentarsi presso la sede nazionale
5) Svolgere le altre mansioni assegnate dal Direttore Generale.

Organizzazione provinciale

ARTICOLO 109 –

(1) La direzione generale è autorizzata a stabilire una organizzazione provinciale ai sensi della normativa pertinente.

Organizzazione internazionale

ARTICOLO 110 –

(1) Sede, n ° 189, datata 1983/12/13 Decreto sulle istituzioni pubbliche è autorizzata a istituire un'organizzazione all'estero in conformità con i principi.

(2) Le competenze dei responsabili della migrazione presso le ambasciate sono i seguenti :

a) Garantire il coordinamento e la cooperazione nel campo della migrazione con le organizzazioni e le istituzioni pubbliche dei paesi nei quali prestano servizio
b) Controllare gli sviluppi e le questioni di competenza del Direzione Generale di trasmettere alla Direzione Generale
c) Monitorare l'attuazione della legislazione in materia di migrazione tra i paesi in cui il nostro paese
ç) Istituire i necessari contatti e relazioni al fine di facilitare le inziative che permettono di realizzare i rientri volontari o le espulsioni di immigrati irregolari nei rispettivi paesi
d) Gestire le procedure relative alle informazioni sui paesi di origine
e) Svolgere le mansioni che saranno affidate dalla direzione generale nel settore della protezione delle vittime e della lotta alla tratta degli esseri umani
f) Proporre suggerimenti, preparare e monitorare i progetti in corso relativi alla protezione delle vittime e alla lotta alla tratta di esseri umani e alla migrazione nei paesi nei quali prestano servizio
g) Svolgere gli altri compiti affidati dalla direzione generale

(3) I compiti degli attachè alla migrazione nei consolati sono i seguenti:

a) Ricevere ed evadere le domande di permesso di soggiorno e di visto presentate nei consolati
b) Raccogliere informazioni e documenti relativi alle domande, richiedere le informazioni mancanti e documenti straniero, fare colloqui per la valutazione e la registrazione
c) Sottoporre all'approvazione del console le domande di visto che sono di competenza diretta del consolato e le domande che necessitano di una decisione della direzione generale, dopo che questa decisione è stata presa
ç) Collaborare nelle procedure e nelle operazioni degli stranieri che rientrano volontariamente oppure che saranno espulsi dalla Turchia nel paese
d) Monitorare le iniziative nel paese in cui prestano servizio sui temi della migrazione e di elaborare relazioni annuali
e) Svolgere altri compiti assegnati dai consoli in materia di migrazione
f) Svolgere le altre mansioni assegnate dalla Direzione Generale

Gruppi di lavoro e poteri di regolamentazione

ARTICOLO 111 –

(1) L'organizzazione centrale della direzione generale, al fine di realizzare i servizi, l'unità offre ufficiali superiori e gruppi di lavoro, con l'approvazione del Direttore Generale. Gruppi, lavora in coordinamento con un esperto nominato dal Direttore Generale.

(2) Il direttore generale e di dirigenti dei differenti livelli, a condizione di comunicare per iscritto e determinare gli ambiti, posso affidare le proprie competenze ai dirigenti di livello inferiore. Il passaggio di competenze deve essere comunicato attraverso i canali adeguati agli interessati

Responsabilità gestionali e delega di autorità

ARTICOLO 112 –

(1) I dirigenti di tutti i livelli della direzione generale sono responsabili nei confronti dei superiori per quanto riguarda la gestione conforme agli standard di qualità del servizio e della valutazione della performance, ai programmi e ai piani strategici, agli obblighi del loro servizio.

(2) Il direttore generale e i dirigenti di tutti i livelli della direzione generale, ed a condizione di comunicare per iscritto gli ambiti, possono trasferire una parte delle loro competenze ai dirigenti di livello inferiore. Il passaggio di competenze deve essere comunicato attraverso i canali adeguati agli interessati

QUARTA PARTE
Consiglio permanente, commissioni e commissioni temporanee

Consiglio permanente e commissioni

ARTICOLO 113 –

(1) Il consiglio permanente e le Commissioni della Direzione generale sono le seguenti:

a) Consiglio di consulenza della migrazione

b) Commissione di valutazione della Protezione Internazionale

c) Consiglio di Coordinamento per la Lotta contro l'immigrazione irregolare

(2) I membri di collegi e commissioni sono costantemente qualifiche, le riunioni ordinarie e straordinarie del luogo e del tempo di lavoro e tavole decisionali e le commissioni e le altre questioni legate ai principi e alle procedure stabiliti

(3) Tavole continue e commissioni, segreteria e servizi di supporto forniti dalla Direzione Generale.

Consiglio di consulenza della migrazione

ARTICOLO 114 –

(1) Commissione Consulenza dell'Immigrazione presieduto dal Sottosegretario del Ministero o di un vice sottosegretario nominato, i diritti umani della Turchia Consiglio, l'Unione europea ei Ministeri degli Esteri del Lavoro e della Previdenza Sociale per almeno il livello della testa di rappresentanti Dipartimento, il Direttore Generale, Assistente Direttore Generale, il Servizio Immigrazione, Dipartimento della Protezione Internazionale, tratta di esseri umani Agenzia vittima Protezione, Ufficio di conformità e Dipartimento di Comunicazione e la politica d'immigrazione e di progetti nelle teste dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati rappresentante in Turchia, Turchia rappresentante dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, gli studi nel campo delle questioni di immigrazione e migrazione nello staff cinque insegnamento è costituito da cinque rappresentanti di organizzazioni non governative. Si possono verificare riunioni del Consiglio da parte del Presidente, chiamando le opinioni nazionali e la di esperti nel campo delle migrazioni dall'estero. Il Consiglio si riunisce di norma due volte l'anno. Il Consiglio ha altresì riunirsi in sessione straordinaria in qualsiasi momento, su convocazione del Presidente. L'ordine del giorno viene determinato dal Presidente.

(2) Docenti e rappresentanti di organizzazioni non governative, nel quadro dei principi e delle modalità che saranno fissati dal Ministero selezionato.

(3) I compiti del Consiglio sono i seguenti:

a) Monitorare l'attuazione della migrazione e formulare raccomandazioni

b) Valutare le nuove disposizioni previste per il settore della migrazione

c) Valutare gli sviluppi internazionali e regionali nell'ambito del diritto e della politica della migrazione e analizzare le conseguenze di questi sviluppi per la Turchia

ç) Valutare il lavoro della legislazione e delle pratiche relative alla migrazione.

d) Istituire sottocommissioni per svolgere attività nel campo della migrazione, valutare il lavoro della Commissione sarà stabilita dopo le notizie

(4) Le raccomandazioni e le decisioni del Consiglio, Direttore Generale e le istituzioni pubbliche e le organizzazioni viene valutato.

Commissione di valutazione della Protezione Internazionale

ARTICOLO 115 –

(1) La commissione di valutazione della protezione internazionale, presieduto dal rappresentante della direzione generale, un rappresentante nominato dai ministeri della Giustizia e degli Affari esteri, e consiste di uno specialista di immigrazione. La Commissione, il rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati Rappresentanza in Turchia è invitata a partecipare in qualità di osservatori. Amministrazione centrale o provinciale, istituito uno o più di commissione. La durata dell'incarica del rappresentante della direzione generale e dell'esperto di immigrazione è di due anni, per gli altri membri, effetti e di riserva, è minimo di un anno. Al presidente e ai membri della Commissione, nel corso del loro mandato non possono essere assegnati altri incarichi

(2) I compiti del Consiglio sono i seguenti:

a) Valutare e decidere sui ricorsi contro precedenti domande riguardo il titolare dello status di protezione internazionale oppure il richiedente, riguardo le decisioni prese rispetto alle domande di protezione internazionale, escluse le domande relative a decisioni prese dei risultati delle valutazioni accelerate e riguardo le decisioni relative a domande inaccettabili e decisioni di detenzione amministrativa

b) La scadenza o la cessazione della protezione internazionale, per valutare e decidere sui ricorsi contro le decisioni

(3) Commissioni, opere direttamente sotto il coordinamento del direttore generale.

Consiglio di coordinamento per la Lotta contro l'immigrazione irregolare

ARTICOLO 116 –

(1) Il consiglio di coordinamento per la lotta alla migrazione irregolare, presieduto dal vice sottosegretario del segretario Ministero o un suo designato, capo di stato maggiore per i Ministeri degli Esteri del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'Agenzia Nazione di Intelligence, a livello di capo del dipartimento di unità di forze dell'ordine, e almeno, composto da rappresentanti della Direzione Generale.

(2) Le riunioni del Consiglio, le unità centrali e provinciali delle competenti istituzioni e organizzazioni pubbliche, organizzazioni non governative, rappresentanti di organizzazioni internazionali chiamati esperti in materia. Il Comitato si riunisce ogni sei mesi con l'ordine del giorno. Il Consiglio ha altresì riunirsi in sessione straordinaria in qualsiasi momento, su convocazione del Presidente. Giorno della riunione è stabilito dal presidente, previa consultazione con i membri.

(3) Compiti del Consiglio sono i seguenti:

a) Assicurare il coordinamento tra le unità di polizia e le istituzioni e le organizzazioni pubbliche allo scopo di poter combattere in modo efficace l'immigrazione clandestina

b) Sviluppare iniziative per individuare le vie di ingresso e uscita illegale in/dalla Turchia

c) Sviluppare misure di contrasto alla migrazione irregolare

ç) Creazione e attuazione della legislazione in materia di lotta contro il piano di migrazione irregolare e di monitorare l'attuazione dei lavori

(4) Le decisioni del Consiglio vengono valutate le istituzioni prevalentemente pubbliche e organizzazioni.

Commissioni temporanee

ARTICOLO 117 –

(1) La direzione generale per i settori di sua competenza può istituire commissioni temporanee con la partecipazioni di esperti del settori, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile, istituzioni e organizzazioni pubbliche a condizioni dell'approvazione del ministero

(2) La formazione di commissioni temporanee, il numero dei membri da eleggere mandato e le capacità, entrambe le riunioni ordinarie e straordinarie del luogo e il tempo dello studio, i Consigli e le altre questioni relative alle norme e alle procedure decisionali stabiliti dalla normativa.

QUINTO PARTE
Disposizioni pel la Nomina e del Personale

Designazione e la nomina

ARTICOLO 118 –

(1) Alla direzione generale, la nomina del direttore generale e dei vice direttori generali avvengono con un decreto pubblico, le nomine del restante personale vengono fatte su proposta del direttore generale a condizione dell'approvazione del ministero.

(2) Compiti della Direzione generale per tutte le istituzioni pubbliche di operare nel campo delle questioni di personale, in attesa del riconoscimento della propria e le loro istituzioni possono essere nominati come sede provvisoria. Viene eseguita Nomina del salario del personale, indennità, aumento dei prezzi e di tutti i tipi di crediti e di altri diritti e benefici economici e sociali sono a carico delle rispettive istituzioni. Il personale addetto a questo modo, le istituzioni sono contati come assente stipendiato, è considerata l'anzianità dei loro termini di servizio e continuerà a fare con il team originale. Durante queste promozioni sono fatte senza alcun ulteriore trattamento. Il numero di personale da assegnare, non deve superare il trenta per cento del personale esistente.

Disposizioni sulle Personale

ARTICOLO 119 –

(1) Nell'organico centrale della direzione generale può esse impiegato un esperto della migrazione e un vice esperto per la migrazione, nell'organico periferico un esperto provinciale della migrazione e un vice esperto provinciale della migrazione.

(2) Per poter esse nominato in qualità di vice esperto della migrazione e vice esperto provinciale della migrazione, datata 1965/07/14 No. 657, oltre ai requisiti di cui all'articolo 48 della legge sul pubblico impiego in diritto, scienze politiche, economia, gestione aziendale, e almeno quattro anni i corsi di laurea nel campo delle relazioni internazionali e al di fuori delle loro facoltà o la loro equivalenza definita con regolamento adottato dal Consiglio di istruzione superiore a diplomarsi istituti di istruzione superiore in questo paese o all'estero e hanno bisogno per avere successo nella competizione speciale. Migrazione Esperto Assistente Migrazione Expert e Assistente Città concorso è costituito da fasi scritta e orale.

(3) L'assunzione dei vice esperti della migrazione, avviene attraverso concorso, la preparazione di una tesi ed esami di abilitazione per la nomi-

na di esperti in aggiunta all'articolo 41 della legge n ° 657 deve essere applicato.

(4) Coloro che sono nominati vice dell'esperto provinciale della migrazione ottengono il diritto a partecipare all'esame di abilitazione a condizione che lavorino da almeno tre anni. Coloro che falliscono l'esame senza una scusa valida o il diritto degli utenti di prova, dato l'esame giusto per la seconda volta in un anno. Il secondo test o esame goduto il diritto di sbagliare e di perdere il titolo per le opportune Provinciale Immigrazione agenti specializzati sono assegnati a posizioni titolati. Città e provinciali esperto di immigrazione, immigrazione specialista professione assistente, il reclutamento, l'esame della concorrenza, la formazione di comitati, di formazione, gli esami di qualifica, incarichi, formazione, lavoro e altre questioni con i principi e le procedure per quanto riguarda il distacco di regolamento.

(5) Per incarichi che richiedono particolari conoscenze e competenze possono essere impiegati esperti stranieri con un contratto a tempo determinato. Questo è l'importo netto dello stipendio mensile corrisposto al personale, importo mensile netto prima elementare pagato sotto il Specialist Immigrazione diritti finanziari sono determinati dal Direttore Generale, e non sono di superare il primo comma dell'articolo 4 della legge n ° 5510, punto (a) è considerato assicurato sotto. In questo modo, il numero del personale alle dipendenze della direzione generale non può superare l'uno per cento del numero totale dei dipendenti e le loro procedure e dei principi stabiliti dalla normativa in materia di occupazione.

(6) Alla direzione generale, il direttore generale, i suoi vice, il dipartimento progetti e politica migratoria, i direttori del dipartimento della comunicazione e integrazione, del dipartimento relazioni internazionali, del dipartimento sviluppo strategie e del dipartimento servizi ausiliari e gli attache alla migrazione devono essere nominati tra coloro che appartengono alla classe dei servizi amministrativi.

Personale

ARTICOLO 120 –

(1) Il personale della Direzione Generale di identificazione, la creazione, l'utilizzo, e altre questioni relative alla cancellazione di quadri, n ° 190, in data 13.12.1983 sulla procedura del maggiore generale e regolata dalle disposizioni del Decreto.

SESTO PARTE
Disposizioni Varie

Regolamento

ARTICOLO 121 –

(1) I principi e le procedure stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Le disposizioni di riferimento

ARTICOLO 122 –

(1) Altra normativa, No. 5683, in data 15.07.1950 la legge sulla residenza e viaggi degli stranieri in Turchia, che è stato citato, si considera effettuato alla legge. Altri stranieri legislazione largo della "carta di soggiorno" la frase, questa legge "permesso di soggiorno" per capire.

Disposizioni Modificate

ARTICOLO 123 –

(1) L'articolo 34 della legge n ° 5682 del passaporto datata 15/07/1950 la dicitura "cittadini e gli stranieri", è stata modifica con "cittadini".

(2) All'articolo 88 della legge n ° 492, datata 02/07/1964 sono aggiunti i commi seguenti.

"f) Coloro che hanno il permesso di soggiorno a lungo termine

g) Coloro che sono vittime del reato di tratta di esseri umani."

(3) Dipendenti pubblici Legge n 657, datata 14/07/1965;

a) All'articolo 36 della sezione "Disposizioni comuni" dal titolo (A) del paragrafo (11) immediatamente dopo la dicitura "vice esperti delle risorse energetiche e naturali "sono state aggiunte le diciture "vice esperti della migrazione, vice esperti provinciali della migrazione", dopo la dicitura "Specializzazione in risorse energetiche e naturali" è stata aggiunta la dicitura "specializzazione in migrazione, specializzazione provinciale in migrazione "

b) Dell'articolo 152 "II-Reclami" parte della sezione "A-speciale servizio di compensazione" (i), "Professionisti in a venire dopo la frase, "Immigrazione specialisti" frase, (h) di cui sopra, "il Ministero degli Interni Specializzati pianificazione provinciale", la frase venire dopo le "specialisti di migrazione provinciale", è stata aggiunta la frase.

c) (I) della Tabella di indicazione supplementare "Io - Generale Servizi Amministrativi di Classe" sezione (g) di cui sopra, gli "europei dell'Unione," per venire dopo la frase "specialisti di migrazione, la frase:" (h) di cui sopra, "il Ministero degli esperti di pianificazione interni," di venire dopo la frase "specialisti di migrazione provinciale", è stata aggiunta la frase.

(4) Legge 3152 datata 04.02.1985 e la legge sull'organizzazione e compiti del Ministero dell'Interno seguente paragrafo è stato aggiunto al primo comma dell'articolo 29.

e) Direzione generale del dipartimento della migrazione

(5) La legge sui permessi di lavoro degli stranieri;n.4817 del 27/2/2003

a) Nel primo comma dell'articolo 5 della "durata del permesso di soggiorno" frase è soppressa.

b) l seguente paragrafo è stato aggiunto all'articolo 8 del primo paragrafo.

"ı) I candidati qualificati per la protezione internazionale e il Ministero degli Interni di soggetti stranieri e apolidi hanno ottenuto lo status di rifugiato,''

c) Il primo comma dell'articolo 12 è modificato come segue.

"Gli stranieri presentano la prima domande di permesso di lavoro nei consolati turchi del loro paese. Il consolato trasmette direttamente le domande al Ministero. Il Ministero valuta le domande ai sensi dell'articolo 5 della tenendo in vista delle autorità competenti; situazione è ritenuta adeguati permessi di lavoro agli stranieri. Gli stranieri hanno consolati soggiorno in Turchia fino a quando i permessi di lavoro del loro lavoro. "

ç) l a comma (c) del primo comma dell'articolo 14 è modificato come segue.

"c) Ministero dell'Interno a riferire parere negativo "

d) la comma (a) del primo comma dell'articolo 16 è modificato come segue.

"a) La decisione viene presa sulla deportazione di entrata straniera o ha rifiutato di Turchia ",

(6) N ° 5018 datata 12.10.2003 allegata alla legge sulla gestione pubblica finanziaria e controllo (I) del sovrano ", 55), la Direzione Generale di Migrazione" è stato aggiunto all'ordine.

(7) Della legge dei servizi anagrafici n.5490 del 25/4/2006

a) la comma (cç)del primo comma dell'articolo 3 è modificato come segue.

"cç) Casellario degli stranieri: il casellario nel quale sono archivi ati i documenti dei richiedenti il numero di identità per gli stranieri, coloro a cui è stato concesso per qualunque motivo il permesso di soggiorno della durata minima di 90 giorni e coloro che hanno ottenuto il documento di identità delle per sone apolidi in Turchia ''

b) Il primo comma dell'articolo 8 è modificato come segue.

"(1) Gli stranieri che hanno ottenuto per qualunque motivo il per messo di soggiorno in Turchia per una durata minima di 90 giorni, sono iscritti nel casellario degli stranieri alla direzione generale. Tuttavia, su loro richiesta anche gli stranieri che si trovano legalmente in Turchia si iscrivono al casellario. Gli stranieri registrati in questo casellario hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione anagrafica alle direzioni dell'anagrafe. I membri delle missioni diplomatiche sono esclusi dalla disposizione. ''

(8) Datato 31/5/06 di assicurazioni sociali e Salute Generale Diritto delle assicurazioni n5510;

a) la comma (27) del paragrafo prima dell'articolo 3 è stato modificato come segue:

''27) Titolari e richiedenti dello status di protezione internazionali e persone apolidi: le persone riconosciute dal ministero dell'interno come apolidi, titolare dello status di rifugiato condizionato, di protezione sussidiaria, di rifugiato o di ric hiedente ''

b) Il sub-comma numero (2) della comma (c) del primo paragrafo dell'articolo 60 è stato modificato come segue:

"2) Persone riconosciute come apolidi, titolari o richiedenti dello statuto di protezione internazionale

c) 61 Il primo paragrafo del comma (b) "coloro riconosciuti come apolidi e rifugiati" è stato modificato in "persone riconosciute come apolidi oppure che hanno ottenuto lo status di protezione internazionale oppure che ne hanno fatto domanda"

(9) L'allegato (1), (2) e (3) le liste create dal personale, del decreto legge n ° 190 (I) del sovrano ", la Direzione Generale di Migrazione" è stato aggiunto come parte.

(10) In allegato al decreto legge n 375, datato 27/6/1989 (ii) dell'articolo 9 del decreto del sovrano "di stampa e informazione," per venire dopo la frase "Immigrazione Amministrazione", ha aggiunto la frase.

Normativa abrogata

ARTICOLO 124 –

(1) °5683 datata 5/7/1950 e la legge sulla residenza e viaggi degli stranieri in Turchia con l'articolo 4 della legge n Passaporto 5682, datata 15.07.1950, 6 °, 7 °, 8 °, 9 °, 10 °, 11 ° , 24 ª, 25 ª, 26 ª, 28 ª, 29 ª, 32 ª, 33 ª, 35 ª, 36 ª e 38 ª e 5 ª agenti supplementari, con il primo e il secondo comma dell'articolo 5 del primo comma dell'articolo 34 della seconda frase abrogata.

Disposizioni transizione

Articolo provvisorio –

(1) Le pratiche istruite dalla direzione della pubblica sicurezza che rientrino nelle competenze della direzione generale, le registrazioni scritte o informatiche, i sistemi di informazione e gli altri documenti, i progetti elettronici e le banche dati sono ceduti progressivamente alla direzione generale e ai suoi uffici locali. Questo articolo tra la direzione della sicurezza pubblica e la direzione generale entro sei mesi dalla data di pubblicazione viene protocollato ed entra in vigore con l'approvazione del ministro.

(2) Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, i beni mobili dei centri di accoglienza e rifugio e dei centri di espulsione sono ceduti alla direzione generale senza ulteriori procedure, i beni immobili sono assegnati alla direzione generale senza ulteriori procedure. Le procedure relative a questo passaggio sono esentate dalle tasse e dai bolli. Nella fase di trasferimento di beni mobili e immobili il ministro ha l'autorità per risolvere le controversie che possono sorgere.

(3) Le spese della Direzione generale per l'anno fiscale 2013 appropriazione deve essere, datata 20/12/2012 e numerata 6363 Governo Centrale legge finanziaria per il 2013 del primo comma dell'articolo 6 (d) In conformità del paragrafo sono soddisfatte. Che agisce per conto della Direzione Generale di Migrazione 31/12/2014tarihine fino a non superare il cinquanta per cento dei quadri, l'assegnazione può essere fatta senza essere soggetti alle restrizioni della legge n ° 6363.

(4) Secondo i principi enunciati nella presente legge, fino alla data di istituzione degli uffici locali della direzione generale i servizi e le competenze continuano ad essere svolte dalle unità e dal personale già incari-

cato. La direzione generale può assumere il personale che è impiegato nelle unità in questione al momento del completamento degli uffici locali, le unità alla data di completamento della organizzazione in luoghi che servono il personale, senza tenere in considerazione le limitazioni contenute nel secondo comma dell'articolo 118, a condizione di non superare i tre anni dalla data di trasferimento

(5) La direzione generale può assumere, per la sua sede centrale, il personale della direzione della sicurezza pubblica, dipartimento degli stranieri, dei confini e dei rifugiati, e personale degli uffici delle direzioni della sicurezza, a condizione che abbiamo svolto questo ruolo per almeno due anni, senza tenere in considerazione il secondo comma dell'articolo 118, per un periodo di tre anni a partire dalla pubblicazione di questo articolo

(6) Entro un anno dall'entrata in vigore della seconda parte di questa legge, agli stranieri che presentano domanda scritta ai governatorati viene permesso di godere dei diritti che gli vengono riconosciuti in questa legge in relazione al permesso di soggiorno.

(7) Prima della data di entrata in vigore della terza parte di questa legge, a coloro ai quali è stato concesso lo statuto in base al regolamento 14/09/1994 n.94/6169 entrato in vigore su decisione del consiglio dei ministri, sui modi e procedure da applicare ai movimenti di popolazione possibili e agli stranieri che si presentino ai nostri confini per trovare rifugio in massa e agli stranieri singoli che fanno richiesta del permesso di soggiorno alla Turchia per potersi rifugiare in un paese terzo oppure si rifugiano in Turchia, devono essere valutati secondo gli status definiti in questa legge e le procedure dei richiedenti devono essere portate a termine in base a questa legge. Fino alla data di entrata in vigore della terza parte della legge, a coloro che fanno domanda o hanno ottenuto il visto non si richiederà il pagamento delle tasse sul permesso di soggiorno, in base al regolamento succitato.

(8) Si continua a applicare i principi del sistema attuale a condizione che non siano in contrasto con questa legge, fino all'entrata in vigore delle modificazioni relative all'applicazione di questa legge.

Vigore

ARTICOLO 125 –

(1) Di questa Legge;

a) L'articolo 122, il primo, secondo, quinto e settimo comma dell'articolo 123 e la Quinta Parte con l'eccezione dell'articolo 124 entrano in vigore alla data di pubblicazione,

b) Le altre disposizioni entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione.

Esecutivo

MADDE 126 –

(1) Le disposizioni della presente Legge vengono eseguite dal Consiglio dei Ministri.

10/4/2013

LA TABELLA NUMERO (I)
ORGANIZZAZIONE DI
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE

Genel Müdür	Genel Müdür Yardımcısı	Hizmet Birimleri
Direttore Generale	Vice Direttore Generale Vice Direttore Generale	1. Direzione del Dipartimento degli Stranieri 2. Direzione del Dipartimento di Protezione Internazionale 3. Direzione del Dipartimento di Protezione delle Vittime della Tratta di Esseri Umani 4. Direzione del Dipartimento di Politica e dei Progetti di Potenza 5. Direzione del Dipartimento di Integrazione e di Comunicazione 6. Direzione del Dipartimento di Tecnologia Informatica 7. Direzione del Dipartimento degli Affari Esteri 8. Direzione del Dipartimento di Sviluppo di Strategia 9. Consulenza Legale 10. Direzione del Dipartimento delle Risorse Umane 11. Direzione del Dipartimento dei Servizi di Supporto

A TABELLA NUMERO (1)
L'ISTITUTO: DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE

DI POSIZIONI CONSOLIDATE				
LA CLASSE	IL TITOLO	IL GRADO	NUMERO DI PERSONALE	TOTALE
MIAH	Direttore Generale	1	1	1
MIAH	Vice Direttore Generale	1	2	2
MIAH	Direttore del Dipartimento di Politica e dei Progetti di Potenza	1	1	1
MIAH	Direttore del Dipartimento di Integrazione e di Comunicazione	1	1	1
MIAH	Direttore del Dipartimento degli Affari Esteri	1	1	1
MIAH	Direttore del Dipartimento di Sviluppo di Strategia	1	1	1
MIAH	Direttore del Dipartimento dei Servizi di Supporto	1	1	1
GIH	Direttore del Dipartimento degli Stranieri	1	1	1
GIH	Direttore del Dipartimento di Protezione Internazionale	1	1	1
GIH	Direttore del Dipartimento di Protezione delle Vittime della Tratta di Esseri Umani	1	1	1
GIH	Direttore del Dipartimento di Tecnologia Informatica	1	1	1
GIH	Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane	1	1	1
GIH	Direttore del Dipartimento della Pubblica Istruzione	1	1	1
GIH	I. Consulente Legale	1	1	1
GIH	Esperto di Migrazione	1	15	15
GIH	Esperto di Migrazione	2	15	15
GIH	Esperto di Migrazione	3	15	15
GIH	Esperto di Migrazione	4	15	15
GIH	Esperto di Migrazione	5	15	15
GIH	Esperto di Migrazione	6	15	15
GIH	Esperto di Migrazione	7	15	15
GIH	Assistente del Esperto di Migrazione	8	35	35
GIH	Assistente del Esperto di Migrazione	9	65	65
GIH	Esperto di Servizi Finanziari	5	5	5
GIH	Assistente del Esperto di Servizi Finanziari	9	5	5
GIH	Analizzatore	1	1	1
GIH	Analizzatore	2	1	1
GIH	Analizzatore	4	1	1
GIH	Analizzatore	6	1	1
GIH	Analizzatore	7	1	1
GIH	Analizzatore	8	1	1
GIH	Programmatore	1	1	1
GIH	Programmatore	3	1	1
GIH	Programmatore	4	1	1
GIH	Programmatore	5	1	1
GIH	Programmatore	6	1	1
GIH	Programmatore	8	2	2
GIH	Interprete	1	2	2
GIH	Interprete	2	2	2
GIH	Interprete	3	3	3
GIH	Interprete	4	3	3

DI POSIZIONI CONSOLIDATE				
LA CLASSE	**IL TITOLO**	**IL GRADO**	**NUMERO DI PERSONALE**	**TOTALE**
GİH	Interprete	5	3	3
GİH	Interprete	6	3	3
GİH	Interprete	7	3	3
GİH	Interprete	8	3	3
GİH	Interprete	9	3	3
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	3	3	3
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	4	3	3
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	5	3	3
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	6	3	3
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	7	3	3
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	8	3	3
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	9	3	3
GİH	Ufficiale	9	3	3
GİH	Ufficiale	10	3	3
GİH	Ufficiale	11	3	3
GİH	Ufficiale	12	3	3
GİH	Segretario	5	1	1
GİH	Segretario	7	2	2
GİH	Segretario	9	2	2
GİH	Segretario	11	1	1
GİH	Autista	5	1	1
GİH	Autista	9	2	2
GİH	Consulente Legale	1	2	2
GİH	Consulente Legale	4	3	3
AH	Avvocato	5	3	3
AH	Avvocato	6	3	3
AH	Avvocato	7	3	3
AH	Avvocato	8	3	3
AH	Avvocato	9	3	3
TH	Ingegnere	1	1	1
TH	Ingegnere	6	2	2
TH	Ingegnere	8	2	2
TH	Statistico	1	1	1
TH	Statistico	6	2	2
TH	Statistico	8	2	2
TH	Sociologo	1	1	1
TH	Sociologo	6	2	2
TH	Sociologo	8	2	2
SH	Assistente Sociale	1	1	1
SH	Assistente Sociale	6	2	2
SH	Assistente Sociale	8	2	2
SH	Psicologo	1	1	1
SH	Psicologo	6	2	2
SH	Psicologo	8	2	2
YH	Bidello/a	5	5	5
YH	Bidello/a	12	5	5
TOTALE			365	365

LA TABELLA NUMERO (2)
L'ISTITUTO: DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE
L'ORGANIZZAZIONE: PROVINCIALE

DI POSIZIONI CONSOLIDATE				
LA CLASSE	IL TITOLO	IL GRADO	NUMERO DI PERSONALE LIBERO	TOTALE
GİH	Direttore Provinciale della Gestione dell'Immigrazione	1	81	81
GİH	Direttore della Contea di Gestione dell'Immigrazione	1	50	50
GİH	Direttore della Contea di Gestione dell'Immigrazione	2	50	50
GİH	Direttore della Contea di Gestione dell'Immigrazione	3	48	48
GİH	Direttore del Centro	1	5	5
GİH	Direttore del Centro	2	5	5
GİH	Direttore del Centro	3	5	5
GİH	Direttore del Rifugio per le Vittime di Tratta di Esseri Umani	1	5	5
GİH	Direttore del Rifugio per le Vittime di Tratta di Esseri Umani	2	5	5
GİH	Direttore del Rifugio per le Vittime di Tratta di Esseri Umani	3	5	5
GİH	Esperto di Migrazione Provinciali	1	50	50
GİH	Esperto di Migrazione Provinciali	2	50	50
GİH	Esperto di Migrazione Provinciali	3	50	50
GİH	Esperto di Migrazione Provinciali	4	100	100
GİH	Esperto di Migrazione Provinciali	5	100	100
GİH	Esperto di Migrazione Provinciali	6	130	130
GİH	Esperto di Migrazione Provinciali	7	250	250
GİH	Assistente del Esperto di Migrazione Provinciali	8	450	450
GİH	Assistente del Esperto di Migrazione Provinciali	9	500	500
GİH	Analizzatore	1	1	1
GİH	Analizzatore	2	2	2
GİH	Analizzatore	3	2	2
GİH	Analizzatore	4	2	2
GİH	Analizzatore	5	2	2
GİH	Analizzatore	6	2	2
GİH	Analizzatore	7	2	2
GİH	Analizzatore	8	2	2
GİH	Programmatore	1	1	1
GİH	Programmatore	2	2	2
GİH	Programmatore	3	2	2
GİH	Programmatore	4	2	2
GİH	Programmatore	5	2	2
GİH	Programmatore	6	2	2
GİH	Programmatore	7	2	2
GİH	Programmatore	8	2	2
GİH	Interprete	1	4	4
GİH	Interprete	2	4	4
GİH	Interprete	3	4	4

DI POSIZIONI CONSOLIDATE				
LA CLASSE	IL TITOLO	IL GRADO	NUMERO DI PERSONALE LIBERO	TOTALE
GİH	Interprete	4	4	4
GİH	Interprete	5	4	4
GİH	Interprete	6	4	4
GİH	Interprete	7	4	4
GİH	Interprete	8	4	4
GİH	Interprete	9	4	4
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	3	50	50
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	4	50	50
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	5	50	50
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	6	20	20
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	7	20	20
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	8	20	20
GİH	L'Operatore di Preparazione e di Controllo dei Dati	9	20	20
GİH	Ufficiale	9	20	20
GİH	Ufficiale	10	20	20
GİH	Ufficiale	11	20	20
GİH	Ufficiale	12	20	20
GİH	Autista	5	15	15
GİH	Autista	10	15	15
AH	Avvocato	5	5	5
AH	Avvocato	6	5	5
AH	Avvocato	7	10	10
AH	Avvocato	8	10	10
TH	Sociologo	1	5	5
TH	Sociologo	6	5	5
TH	Sociologo	8	5	5
SH	Assistente Sociale	1	15	15
SH	Assistente Sociale	6	15	15
SH	Assistente Sociale	8	15	15
SH	Psicologo	1	15	15
SH	Psicologo	6	15	15
SH	Psicologo	8	15	15
YH	Bidello/a	9	30	30
YH	Bidello/a	12	30	30
TOTALE			2540	2540

LA TABELLA NUMERO (3)
L'ISTITUTO: DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE
L'ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

DI POSIZIONE				
LA CLASSE	**IL TITOLO**	**IL GRADO**	**NUMERO DI PERSONALE LIBERO**	**TOTALE**
GİH	Consulente dell'Immigrazione	1	15	15
GİH	Addetto Migrazione	1	85	85
TOPLAM			**100**	**100**